



**2016/0357A(COD)**

4.10.2017

# **EMENDAMENTI 145 - 407**

**Progetto di parere**  
**Kinga Gál**  
(PE605.985v02-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624

Proposta di regolamento  
(COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357(COD))



**Emendamento 145**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**

—

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.***

Or. fr

**Emendamento 146**  
**Sophia in 't Veld**

**Proposta di regolamento**

—

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.***

Or. en

**Emendamento 147**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**

—

*Proposta di reiezione*

***Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.***

Or. en

*Motivazione*

*Il Garante europeo della protezione dei dati, il gruppo di lavoro "Article 29", l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), lo studio condotto per il Parlamento europeo, nonché la commissione Meijers hanno tutti sottolineato la mancanza di prove della necessità e della proporzionalità di una misura così radicale. Il valore aggiunto rispetto a*

*meccanismi esistenti o concordati, quali SIS, VIS, banche dati Europol, EES, PNR e API, non è chiaro. L'ETIAS rappresenterebbe inoltre un visto camuffato per cittadini provenienti da paesi esenti dall'obbligo del visto.*

**Emendamento 148**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa**  
**Visto 4 bis (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

***- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,***

Or. fr

**Emendamento 149**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa**  
**Visto 4 ter (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

***- visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 2 e l'articolo 46, lettera d),***

Or. fr

**Emendamento 150**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa  
Visto 5 bis (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati sul secondo pacchetto "frontiere intelligenti" dell'Unione europea (parere 06/2016),**

Or. fr

**Emendamento 151  
Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa  
Visto 5 ter (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (parere 3/2017),**

Or. fr

**Emendamento 152  
Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa  
Visto 5 quater (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- vista la lettera di "Article 29 Data Protection Working Party" del 10 aprile 2017 e la relativa appendice,**

Or. fr

**Emendamento 153**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa**  
**Visto 5 quinquies (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

- *visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali intitolato "The impact on fundamental rights of the proposed regulation on the European Travel Information and Authorisation system (ETIAS)" (parere FRA 2/2017),*

Or. fr

**Emendamento 154**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa**  
**Visto 5 sexies (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

- *visto il documento "Survey in the framework of the eu-LISA Pilot on smart borders" dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,*

Or. fr

**Emendamento 155**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa**  
**Visto 5 septies (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

- *vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ("la Carta"), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre*

2009,

Or. fr

**Emendamento 156**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa**  
**Visto 5 octies (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948,**

Or. fr

**Emendamento 157**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa**  
**Visto 5 nonies (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati (convenzione di Ginevra) del 1951 e il relativo protocollo del 31 gennaio 1967,**

Or. fr

**Emendamento 158**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Progetto di risoluzione legislativa**  
**Visto 5 decies (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- vista l'assenza di un'analisi d'impatto, in particolare sui diritti**

*fondamentali, sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati, conforme sia all'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" sia alle "Better Regulation Guidelines" della Commissione europea,*

Or. fr

**Emendamento 159**  
**Heinz K. Becker**

**Proposta di regolamento**  
**Visto 1**

*Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

*Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere **a)**, b) e d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

Or. en

**Emendamento 160**  
**Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) Nella comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"<sup>20</sup>, la Commissione evidenzia la necessità che l'UE rafforzi e migliori i suoi sistemi d'informazione, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nei settori della gestione delle frontiere, del contrasto della criminalità e della lotta al terrorismo. Sostiene inoltre l'esigenza di migliorare l'interoperabilità dei sistemi d'informazione. Più in particolare la comunicazione illustra alcune possibili opzioni per massimizzare i benefici dei

*Emendamento*

(1) Nella comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"<sup>20</sup>, la Commissione evidenzia la necessità che l'UE rafforzi e migliori i suoi sistemi d'informazione, l'architettura dei dati e lo scambio di informazioni nei settori della gestione delle frontiere, del contrasto della criminalità e della lotta al terrorismo, **attuando politiche di sicurezza informatica coerenti che garantiscano migliore sfruttamento e protezione di tutti i dati e di tutte le informazioni.** Sostiene inoltre l'esigenza di migliorare



sistemi d'informazione esistenti e, se necessario, elaborarne di nuovi e complementari per colmare le rimanenti lacune in materia di informazione.

---

<sup>20</sup> COM(2016) 205 final.

l'interoperabilità dei sistemi d'informazione. Più in particolare la comunicazione illustra alcune possibili opzioni per massimizzare i benefici dei sistemi d'informazione esistenti e, se necessario, elaborarne di nuovi e complementari per colmare le rimanenti lacune in materia di informazione.

---

<sup>20</sup> COM(2016) 205 final.

Or. ro

## **Emendamento 161** **Maria Grapini**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 2**

#### *Testo della Commissione*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza o di migrazione irregolare.

#### *Emendamento*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: Ad esempio, le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, ***manifestandosi così importanti rischi per la sicurezza e pertanto è necessario un controllo preventivo per identificare eventuali minacce.*** Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza o di migrazione irregolare.

**Emendamento 162**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen ***e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza o di migrazione irregolare.***

*Emendamento*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen ***tenendo conto del pieno rispetto del diritto internazionale, dei loro diritti fondamentali e, in particolare, del diritto al ricongiungimento familiare, quest'ultimo indipendentemente dalle motivazioni e dalle condizioni con cui si recano nello spazio Schengen.***

Or. fr

**Emendamento 163**  
**Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016

PE609.321v02-00

*Emendamento*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016

AM\1135863IT.docx

10/168

individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen *e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza o di migrazione irregolare.*

individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen.

Or. en

**Emendamento 164**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen

*Emendamento*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen

e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza *o* di migrazione irregolare.

e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza, di migrazione irregolare *o di salute pubblica*.

Or. fr

## **Emendamento 165**

**Artis Pabriks**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza o di migrazione *irregolare*.

##### *Emendamento*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza o di migrazione *illegale*.

Or. en

##### *Motivazione*

*In conformità del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.*

## Emendamento 166

Sergei Stanishev

### Proposta di regolamento

#### Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale sistema automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino **nello spazio Schengen** e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza **o di migrazione irregolare**.

##### *Emendamento*

(2) La comunicazione del 6 aprile 2016 individua effettivamente una serie di lacune in materia di informazione: ad esempio le autorità di frontiera alle frontiere esterne dello spazio Schengen non dispongono di informazioni sui viaggiatori esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Sempre nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione annuncia l'intenzione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Automatizzato determinerebbe l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto prima che si rechino **nel territorio degli Stati membri** e stabilirebbe se il loro viaggio rappresenta un rischio in termini di sicurezza.

Or. en

##### *Motivazione*

*L'espressione "spazio Schengen" utilizzata nel presente considerando è contraddittoria rispetto alla formulazione "territorio degli Stati membri" contenuta nell'articolo 1, paragrafo 1. La formulazione è stata modificata per evitare ogni confusione circa l'ambito di applicazione tra gli Stati membri dell'UE e per motivi di coerenza.*

## Emendamento 167

Maria Grapini

### Proposta di regolamento

#### Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) La comunicazione del 14 settembre 2016 "Rafforzare la sicurezza in un mondo

##### *Emendamento*

(3) La comunicazione del 14 settembre 2016 "Rafforzare la sicurezza in un mondo

di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide"<sup>21</sup> conferma che è prioritario rendere sicure le frontiere esterne e presenta iniziative concrete per accelerare e ampliare la risposta dell'UE per un ulteriore rafforzamento della gestione delle frontiere esterne.

---

<sup>21</sup> COM(2016) 602 final.

di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide"<sup>21</sup> conferma che è prioritario rendere sicure le frontiere esterne e presenta iniziative concrete per accelerare e ampliare la risposta dell'UE per un ulteriore rafforzamento della gestione delle frontiere esterne, ***per un migliore funzionamento della libera circolazione all'interno dell'Unione, in condizioni di massima sicurezza.***

---

<sup>21</sup> COM(2016) 602 final.

Or. ro

## **Emendamento 168** **Marie-Christine Vergiat**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) È necessario specificare gli obiettivi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), definirne l'architettura tecnica, istituire l'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS e la commissione di screening ETIAS, stabilire le norme relative al suo funzionamento e all'uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, fissare regole sul rilascio o rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilire le finalità del trattamento dei dati, identificare le autorità autorizzate ad accedere ai dati e garantire la protezione dei dati personali.

#### *Emendamento*

(4) È necessario specificare gli obiettivi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), definirne l'architettura tecnica, istituire l'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS e la commissione di screening ETIAS, stabilire le norme relative al suo funzionamento e all'uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, fissare regole sul rilascio o rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilire le finalità del trattamento dei dati, identificare le autorità autorizzate ad accedere ai dati e ***le autorità, nazionali ed europee, incaricate di*** garantire la protezione dei dati personali ***e controllare il funzionamento del sistema sia a livello nazionale che europeo.***

Or. fr

## Emendamento 169

Maria Grapini

### Proposta di regolamento

#### Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) È necessario specificare gli obiettivi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), definirne l'architettura tecnica, istituire l'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS e la commissione di screening ETIAS, stabilire le norme relative al suo funzionamento e all'uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, fissare regole sul rilascio o rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilire le finalità del trattamento dei dati, identificare le autorità autorizzate ad accedere ai dati e garantire la protezione dei dati personali.

##### *Emendamento*

(4) È necessario specificare **e fornire informazioni sugli** obiettivi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), definirne l'architettura tecnica, istituire l'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS e la commissione di screening ETIAS, stabilire le norme relative al suo funzionamento e all'uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, fissare regole sul rilascio o rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilire le finalità del trattamento dei dati, identificare le autorità autorizzate ad accedere ai dati e garantire la protezione dei dati personali.

Or. ro

## Emendamento 170

Jan Philipp Albrecht

### Proposta di regolamento

#### Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) È necessario specificare gli obiettivi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), definirne l'architettura tecnica, istituire l'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS e la commissione di **screening** ETIAS, stabilire le norme relative al suo funzionamento e all'uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, fissare regole sul rilascio o rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilire le finalità del trattamento dei dati, identificare le autorità autorizzate ad accedere ai dati e garantire la protezione dei dati personali.

##### *Emendamento*

(4) È necessario specificare gli obiettivi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), definirne l'architettura tecnica, istituire l'unità centrale ETIAS, le unità nazionali ETIAS e la commissione di **valutazione** ETIAS, stabilire le norme relative al suo funzionamento e all'uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, fissare regole sul rilascio o rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilire le finalità del trattamento dei dati, identificare le autorità autorizzate ad accedere ai dati e garantire la protezione dei dati personali.

**Emendamento 171**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) L'ETIAS dovrebbe applicarsi a cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne.

*Emendamento*

(5) L'ETIAS dovrebbe applicarsi a cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ***indipendentemente dalla loro situazione, nel rigoroso rispetto dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale e conformemente ai principi di necessità, di proporzionalità e di finalità.***

Or. fr

**Emendamento 172**  
**Sergei Stanishev, Tonino Picula**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) L'ETIAS dovrebbe applicarsi a cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne.

*Emendamento*

(5) L'ETIAS dovrebbe applicarsi a cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, ***ad eccezione dei cittadini di paesi candidati o potenziali candidati all'adesione all'Unione europea esenti dall'obbligo di visto.***

Or. en

*Motivazione*

*The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic*



*checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.*

### **Emendamento 173**

**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 5**

###### *Testo della Commissione*

(5) L'ETIAS dovrebbe applicarsi a cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo **di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne.**

###### *Emendamento*

(5) L'ETIAS dovrebbe applicarsi a cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo **di visto e ai cittadini esenti dall'obbligo di visto aeroportuale.**

Or. fr

### **Emendamento 174**

**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 6**

###### *Testo della Commissione*

(6) Dovrebbe inoltre applicarsi ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE<sup>22</sup> o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE. L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle

###### *Emendamento*

(6) Dovrebbe inoltre applicarsi ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE<sup>22</sup> o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE **o di un permesso di soggiorno di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002.** L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati

disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

---

<sup>22</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

---

<sup>22</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Or. fr

## **Emendamento 175**

### **Maria Grapini**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 7**

###### *Testo della Commissione*

(7) Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>23</sup>, tali familiari hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri e di ottenere un visto d'ingresso a tal fine. Di conseguenza i familiari esenti dall'obbligo del visto dovrebbero avere il diritto di ottenere un'autorizzazione ai viaggi. Gli Stati membri dovrebbero accordare a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano la necessaria autorizzazione ai viaggi, che dev'essere rilasciata gratuitamente.

###### *Emendamento*

(7) Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>23</sup>, tali familiari hanno il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri e di ottenere un visto d'ingresso a tal fine. Di conseguenza i familiari esenti dall'obbligo del visto dovrebbero avere il diritto di ottenere un'autorizzazione ai viaggi. Gli Stati membri dovrebbero accordare a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano la necessaria autorizzazione ai viaggi, ***solo in seguito a una verifica preliminare e*** che dev'essere rilasciata gratuitamente.

---

<sup>23</sup> Sentenza della Corte del 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione/Regno di Spagna, Racc. 2006, pag. I-1097.

---

<sup>23</sup> Sentenza della Corte del 31 gennaio 2006, causa C-503/03, Commissione/Regno di Spagna, Racc. 2006, pag. I-1097.

Or. ro

**Emendamento 176**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Il diritto di ottenere un'autorizzazione ai viaggi non è incondizionato, ***poiché può essere negato a familiari che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto*** i familiari possono essere tenuti a presentare i dati personali relativi alla loro identificazione e al loro status soltanto nella misura in cui sono pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza. ***Analogamente l'esame delle loro domande di autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere effettuato*** esclusivamente per motivi di sicurezza ***e non già per motivi attinenti ai rischi migratori.***

*Emendamento*

(8) Il diritto di ottenere un'autorizzazione ai viaggi non è incondizionato, i familiari possono essere tenuti a presentare i dati personali relativi alla loro identificazione e al loro status soltanto nella misura in cui sono pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza. ***Essi non possono essere soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi se non in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per motivi di sicurezza. Tenuto conto dell'impatto sulla vita privata dei viaggiatori, l'utilizzo di tali dati personali non può essere autorizzato che per obiettivi chiaramente determinati, tendendo conto degli obiettivi precisi che le autorità che ne fanno uso cercano di raggiungere. Quando tali dati vengono utilizzati, è necessario tenere conto della situazione delle persone interessate relativamente al loro paese d'origine, senza in nessun caso interferire con l'attuazione della convenzione di Ginevra del 1951.***

Or. fr

**Emendamento 177**

**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Il diritto di ottenere un'autorizzazione ai viaggi non è incondizionato, poiché può essere negato a familiari che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto i familiari possono essere tenuti a presentare i dati personali relativi alla loro identificazione e al loro status soltanto nella misura in cui sono pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza. Analogamente l'esame delle loro domande di autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere effettuato esclusivamente per motivi di sicurezza **e non già per motivi attinenti ai rischi migratori.**

*Emendamento*

(8) Il diritto di ottenere un'autorizzazione ai viaggi non è incondizionato, poiché può essere negato a familiari che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi della direttiva 2004/38/CE. In tale contesto i familiari possono essere tenuti a presentare i dati personali relativi alla loro identificazione e al loro status soltanto nella misura in cui sono pertinenti per la valutazione della minaccia che potrebbero rappresentare per la sicurezza. Analogamente l'esame delle loro domande di autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere effettuato esclusivamente per motivi di sicurezza.

Or. en

**Emendamento 178**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta **un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica.** Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli

*Emendamento*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta **una minaccia per la** sicurezza. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

Stati membri *ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.*

Or. en

**Emendamento 179**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di *migrazione irregolare*, sicurezza o *salute pubblica*. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida *dovrebbe* costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri *ma* non dovrebbe *conferire* di per sé un diritto *automatico* d'ingresso.

*Emendamento*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di sicurezza. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida *non deve* costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri *e la sua assenza* non dovrebbe *negare* di per sé un diritto d'ingresso. *Le condizioni e le informazioni richieste non dovrebbero eccedere quelle necessarie per una domanda di visto.*

Or. fr

**Emendamento 180**  
**Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che

*Emendamento*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che

permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso, ***ragione per cui può essere rifiutato per ragioni giustificate.***

Or. ro

### **Emendamento 181** **Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di ***migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica.*** Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

##### *Emendamento*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di sicurezza. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

Or. en

### **Emendamento 182** **Artis Pabriks**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione **irregolare**, sicurezza o salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

*Emendamento*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione **illegale**, sicurezza o salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

Or. en

**Emendamento 183**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo **di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto")**, che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

*Emendamento*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo **di visto e per quelli che sono esenti dall'obbligo del visto di transito aeroportuale**, che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

Or. fr

**Emendamento 184**

**Sergei Stanishev**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di **migrazione irregolare**, sicurezza o salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

*Emendamento*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di sicurezza o salute pubblica. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

Or. en

*Motivazione*

*According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. Additionally, such provisions and wording would leave the possibility for Member States to subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at time of refusal.*

**Emendamento 185**

**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle

*Emendamento*

(9) L'ETIAS dovrebbe istituire un'autorizzazione ai viaggi per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle



frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, **sicurezza o salute pubblica**. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permetta di appurare se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare **o di sicurezza**. Il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida dovrebbe costituire una nuova condizione per l'ingresso nel territorio degli Stati membri ma non dovrebbe conferire di per sé un diritto automatico d'ingresso.

Or. en

**Emendamento 186**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

**(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire la migrazione irregolare e a proteggere la salute pubblica, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 187**  
**Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

**(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire la migrazione irregolare e a proteggere la salute pubblica, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 188**

**Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire la migrazione irregolare e a proteggere la salute pubblica, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

*Emendamento*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire la migrazione irregolare, **a garantire in modo efficace la sicurezza dei cittadini dell'Unione** e a proteggere la salute pubblica, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

Or. ro

**Emendamento 189**

**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, **a prevenire la migrazione irregolare e a proteggere la salute pubblica**, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

*Emendamento*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

Or. en

**Emendamento 190**

**Sergei Stanishev**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, **a prevenire la migrazione irregolare** e a proteggere la salute pubblica, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

*Emendamento*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza e a proteggere la salute pubblica, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

Or. en

*Motivazione*

*In linea con gli emendamenti precedenti, al fine di eliminare la prevenzione della migrazione irregolare come uno degli obiettivi principali del presente regolamento.*

**Emendamento 191**

**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire la migrazione irregolare **e a proteggere la salute pubblica**, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

*Emendamento*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza **e** a prevenire la migrazione irregolare, grazie a una valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

Or. en

**Emendamento 192**

**Artis Pabriks**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire la migrazione **irregolare** e a proteggere la salute pubblica, grazie a una

*Emendamento*

(10) L'ETIAS dovrebbe contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza, a prevenire la migrazione **illegale** e a proteggere la salute pubblica, grazie a una

valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

valutazione dei visitatori prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni.

Or. en

### **Emendamento 193**

**Gérard Deprez, Louis Michel**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 11**

###### *Testo della Commissione*

(11) L'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera svolte dalle guardie di frontiera ai valichi di frontiera esterni e permettere una valutazione coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che intendono recarsi nello spazio Schengen. Dovrebbe anche consentire di informare meglio i richiedenti in merito alla loro ammissibilità a recarsi nello spazio Schengen. Inoltre l'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera riducendo il numero di respingimenti alle frontiere esterne.

###### *Emendamento*

(11) L'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera svolte dalle guardie di frontiera ai valichi di frontiera esterni e permettere una valutazione coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che intendono recarsi nello spazio Schengen. Dovrebbe anche consentire di informare meglio i richiedenti in merito alla loro ammissibilità a recarsi nello spazio Schengen. Inoltre l'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera riducendo il numero di respingimenti alle frontiere esterne ***e, in alcuni casi, consentendo alle guardie di frontiera l'accesso a informazioni complementari rilevanti per le verifiche in seconda linea.***

Or. fr

### **Emendamento 194**

**Maria Grapini**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 11**

###### *Testo della Commissione*

(11) L'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera svolte dalle guardie di frontiera ai valichi di

###### *Emendamento*

(11) L'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera svolte dalle guardie di frontiera, ***evitando così i***

frontiera esterni e permettere una valutazione coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che intendono recarsi nello spazio Schengen. Dovrebbe anche consentire di informare meglio i richiedenti in merito alla loro ammissibilità a recarsi nello spazio Schengen. Inoltre l'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera riducendo il numero di respingimenti alle frontiere esterne.

**colli di bottiglia** ai valichi di frontiera esterni e **dovrebbe** permettere una valutazione coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che intendono recarsi nello spazio Schengen. Dovrebbe anche consentire di informare meglio i richiedenti in merito alla loro ammissibilità a recarsi nello spazio Schengen. Inoltre l'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera riducendo il numero di respingimenti alle frontiere esterne.

Or. ro

## **Emendamento 195** **Sergei Stanishev, Tonino Picula**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) L'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera svolte dalle guardie di frontiera ai valichi di frontiera esterni e permettere una valutazione coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che intendono recarsi **nello spazio Schengen**. Dovrebbe anche consentire di informare meglio i richiedenti in merito alla loro ammissibilità a recarsi **nello spazio Schengen**. Inoltre l'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera riducendo il numero di respingimenti alle frontiere esterne.

#### *Emendamento*

(11) L'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera svolte dalle guardie di frontiera ai valichi di frontiera esterni e permettere una valutazione coordinata e armonizzata dei cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che intendono recarsi **nell'Unione europea**. Dovrebbe anche consentire di informare meglio i richiedenti in merito alla loro ammissibilità a recarsi **nell'Unione europea**. Inoltre l'ETIAS dovrebbe contribuire a facilitare le verifiche di frontiera riducendo il numero di respingimenti alle frontiere esterne.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'espressione "spazio Schengen" utilizzata nel presente considerando è contraddittoria rispetto alla formulazione "territorio degli Stati membri" contenuta nell'articolo 1, paragrafo 1. La formulazione è stata modificata per evitare ogni confusione circa l'ambito di applicazione tra gli Stati membri dell'UE e per motivi di coerenza.*

**Emendamento 196**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) L'ETIAS dovrebbe altresì sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico. A tale scopo l'ETIAS dovrebbe effettuare un trattamento automatizzato dei fascicoli di domanda sulla base di segnalazioni pertinenti nel SIS. ***Tale trattamento sarà eseguito al fine di sostenere il SIS. Di conseguenza qualsiasi riscontro positivo risultante da tale confronto andrebbe conservato nel SIS.***

*Emendamento*

(12) L'ETIAS dovrebbe altresì sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico. A tale scopo l'ETIAS dovrebbe effettuare un trattamento automatizzato dei fascicoli di domanda sulla base di segnalazioni pertinenti nel SIS.

Or. fr

*Motivazione*

*È impossibile garantire che i dati inseriti nell'ETIAS da persone la cui identità non può essere verificata siano validi e/o precisi. Tali dati (e qualsiasi risultato della loro elaborazione nell'ambito del sistema ETIAS), non devono essere registrati nel SIS.*

**Emendamento 197**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) L'ETIAS dovrebbe altresì sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di persone ricercate per l'arresto o a fini di

*Emendamento*

(12) L'ETIAS dovrebbe altresì sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni ***ai fini del rifiuto d'ingresso, alle***

consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico. A tale scopo l'ETIAS dovrebbe effettuare un trattamento automatizzato dei fascicoli di domanda sulla base di segnalazioni pertinenti nel SIS. Tale trattamento sarà eseguito al fine di sostenere il SIS. Di conseguenza qualsiasi riscontro positivo risultante da tale confronto andrebbe conservato nel SIS.

**segnalazioni** di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto, **controllo di indagine** o di un controllo specifico. A tale scopo l'ETIAS dovrebbe effettuare un trattamento automatizzato dei fascicoli di domanda sulla base di segnalazioni pertinenti nel SIS. Tale trattamento sarà eseguito al fine di sostenere il SIS. Di conseguenza qualsiasi riscontro positivo risultante da tale confronto andrebbe conservato nel SIS.

Or. fr

## **Emendamento 198**

### **Carlos Coelho**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 12**

###### *Testo della Commissione*

(12) L'ETIAS dovrebbe altresì sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni **di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione**, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico. A tale scopo l'ETIAS dovrebbe effettuare un trattamento automatizzato dei fascicoli di domanda sulla base di segnalazioni pertinenti nel SIS. Tale trattamento sarà eseguito al fine di sostenere il SIS. Di conseguenza qualsiasi riscontro positivo **risultante da tale confronto** andrebbe **conservato nel SIS**.

###### *Emendamento*

(12) L'ETIAS dovrebbe altresì sostenere gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, **controllo di indagine** o controllo specifico. A tale scopo l'ETIAS dovrebbe effettuare un trattamento automatizzato dei fascicoli di domanda sulla base di segnalazioni pertinenti nel SIS. Tale trattamento sarà eseguito al fine di sostenere il SIS. Di conseguenza qualsiasi riscontro positivo andrebbe **trattato conformemente alla legislazione SIS**.

Or. en

**Emendamento 199**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) *L'unità centrale ETIAS dovrebbe far parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. All'unità centrale ETIAS dovrebbe spettare il compito di* verificare le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per stabilire se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo, *nonché di fissare le* regole di screening e *di svolgere* audit regolari del trattamento delle domande. L'unità centrale ETIAS dovrebbe operare 24 ore su 24, sette giorni su sette.

*Emendamento*

(14) *Lo sviluppo, il funzionamento e la sicurezza dell'unità centrale ETIAS e dei dati in essa contenuti dovrebbero essere di competenza* dell'Agenzia europea *per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). L'unità centrale ETIAS dovrebbe essere accessibile alle autorità responsabili per* verificare le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per stabilire se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo. *Devono essere fissate* regole di screening e audit regolari *e indipendenti* del trattamento delle domande. L'unità centrale ETIAS dovrebbe operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Or. fr

**Emendamento 200**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) L'unità centrale ETIAS dovrebbe far parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. All'unità centrale ETIAS dovrebbe spettare il compito di verificare le domande di autorizzazione ai viaggi *respinte* dal processo automatizzato per stabilire se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro

*Emendamento*

(14) L'unità centrale ETIAS dovrebbe far parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. All'unità centrale ETIAS dovrebbe spettare il compito di verificare le domande di autorizzazione ai viaggi *per le quali sono emersi uno o più riscontri positivi* dal processo automatizzato per stabilire se i dati personali del richiedente corrispondano ai



positivo, nonché di fissare le regole di screening e di svolgere audit regolari del trattamento delle domande. L'unità centrale ETIAS dovrebbe operare 24 ore su 24, sette giorni su sette.

dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo, nonché di fissare le regole di screening e di svolgere audit regolari del trattamento delle domande. L'unità centrale ETIAS dovrebbe operare 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Or. fr

**Emendamento 201**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) L'unità centrale ETIAS dovrebbe far parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. All'unità centrale ETIAS dovrebbe spettare il compito di verificare le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per stabilire se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo, **nonché di fissare le regole di screening** e di svolgere audit regolari del trattamento delle domande. L'unità centrale ETIAS dovrebbe operare 24 ore su 24, sette giorni su sette.

*Emendamento*

(14) L'unità centrale ETIAS dovrebbe far parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. All'unità centrale ETIAS dovrebbe spettare il compito di verificare le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per stabilire se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo e di svolgere audit regolari del trattamento delle domande. L'unità centrale ETIAS dovrebbe operare 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Or. en

**Emendamento 202**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire un'unità nazionale ETIAS competente principalmente a esaminare la

*Emendamento*

(15) Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un'unità nazionale ETIAS competente principalmente a esaminare la

domanda di autorizzazione ai viaggi e a decidere se rilasciare o rifiutare tale autorizzazione. Le unità nazionali ETIAS dovrebbero cooperare tra loro e con Europol ai fini della valutazione delle domande. L'unità nazionale ETIAS dovrebbe operare 24 ore su 24, sette giorni su sette.

domanda di autorizzazione ai viaggi e a decidere se rilasciare, rifiutare, **annullare o revocare** tale autorizzazione. Le unità nazionali ETIAS dovrebbero cooperare tra loro e con Europol ai fini della valutazione delle domande. L'unità nazionale ETIAS dovrebbe operare 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Or. fr

### **Emendamento 203** **Marie-Christine Vergiat**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 16**

##### *Testo della Commissione*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, ***alla sua istruzione e attuale occupazione***, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché ***rispondendo a una serie di domande generali (se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se possiede un casellario giudiziario, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.***

##### *Emendamento*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché ***indicando se è stato condannato a pene detentive superiori a cinque anni per motivi di terrorismo o se è stato presente in zone di guerra.***

**Emendamento 204****Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller****Proposta di regolamento****Considerando 16***Testo della Commissione*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, ***alla sua istruzione e attuale occupazione***, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (***se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se possiede un casellario giudiziario, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio***). ***L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.***

*Emendamento*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (casellario giudiziario, ***presenza*** in zone di guerra).

**Emendamento 205****Maria Grapini****Proposta di regolamento**

## Considerando 16

### *Testo della Commissione*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, alla sua istruzione e attuale occupazione, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se possiede un casellario giudiziario, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

### *Emendamento*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, alla sua istruzione e attuale occupazione, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se possiede un casellario giudiziario, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica. ***Dovrebbe inoltre essere possibile effettuare dei test medici presso i punti di attraversamento delle frontiere per individuare i cittadini di paesi terzi che potrebbero essere contaminati da alcune malattie che possono costituire una minaccia per la salute pubblica e che in precedenza hanno dichiarato di avere un normale stato di salute.***

Or. ro

**Emendamento 206**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**

## Considerando 16

### *Testo della Commissione*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, ***alla sua istruzione e attuale occupazione***, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (***se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se possiede un casellario giudiziario, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di*** decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). ***L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.***

### *Emendamento*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (casellario giudiziario, ***presenza*** in zone di guerra, decisioni di espulsione o ordini di lasciare il territorio).

Or. en

## Emendamento 207

Brice Hortefeux, Rachida Dati

### Proposta di regolamento

#### Considerando 16

### *Testo della Commissione*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni

### *Emendamento*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni

relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, alla sua istruzione e attuale occupazione, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno *e*, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se possiede un casellario giudiziario, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, alla sua istruzione e attuale occupazione, all'eventuale condizione di familiare di un cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno ***ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002***, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (***in particolare*** se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se possiede un casellario giudiziario, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

Or. fr

**Emendamento 208**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

*Testo della Commissione*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, alla sua istruzione e attuale occupazione, all'eventuale condizione di familiare di un

*Emendamento*

(16) Per conseguire i suoi obiettivi l'ETIAS dovrebbe fornire un modulo di domanda online che il richiedente dovrebbe compilare con dichiarazioni relative alla propria identità, al documento di viaggio, alla residenza, ai recapiti, alla sua istruzione e attuale occupazione, all'eventuale condizione di familiare di un

cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se **possiede un casellario giudiziario**, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

cittadino dell'UE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, che non è titolare di carta di soggiorno e, se il richiedente è minore, all'identità della persona responsabile, nonché rispondendo a una serie di domande generali (se è affetto o meno da malattie con potenziale epidemico quali definite dal regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità o altre malattie infettive o parassitarie contagiose, se **è stato condannato per reati gravi o reati di terrorismo**, se è stato presente in zone di guerra, se è stato oggetto **di un divieto di ingresso**, di decisioni di espulsione o di ordini di lasciare il territorio). L'accesso ai dati sanitari del richiedente dovrebbe essere autorizzato soltanto per determinare se questi rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

Or. fr

**Emendamento 209**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

***(18) Per completare la domanda, è opportuno che tutti i richiedenti di età superiore a 18 anni paghino dei diritti. Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all'intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati ETIAS.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. fr

**Emendamento 210**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

**(18) Per completare la domanda, è opportuno che tutti i richiedenti di età superiore a 18 anni paghino dei diritti. Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all'intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati ETIAS.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 211**  
**Petri Sarvamaa**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Per completare la domanda, è opportuno che tutti i richiedenti di età superiore a 18 anni paghino dei diritti. Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all'intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati ETIAS.

*Emendamento*

(18) Per completare la domanda, è opportuno che tutti i richiedenti di età superiore a 18 anni paghino dei diritti. ***Alcune categorie di richiedenti, ad esempio gli studenti, i ricercatori e i giovani rappresentanti di ONG, dovrebbero essere esenti dal pagamento di tali diritti.*** Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all'intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati ETIAS.

Or. en



**Emendamento 212**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Per completare la domanda, è opportuno che tutti i richiedenti di età superiore a **18** anni paghino dei diritti. Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all'intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati ETIAS.

*Emendamento*

(18) Per completare la domanda, è opportuno che tutti i richiedenti di età superiore a **12** anni, **a esclusione di quelli appartenenti a una delle categorie di richiedenti esenti dal pagamento di tali diritti**, paghino dei diritti **di autorizzazione ai viaggi**. Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all'intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati ETIAS.

Or. fr

**Emendamento 213**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Per completare la domanda, è opportuno che tutti i richiedenti di età superiore a **18** anni paghino dei diritti. Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all'intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati ETIAS.

*Emendamento*

(18) Per completare la domanda, è opportuno che tutti i richiedenti di età superiore a **12** anni paghino dei diritti. Il pagamento dovrebbe essere gestito da una banca o da un intermediario finanziario. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico dovrebbero essere forniti soltanto alla banca o all'intermediario finanziario che esegue la transazione finanziaria e non fare parte dei dati ETIAS.

Or. fr

**Emendamento 214**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) *Nella maggior parte dei casi* l'autorizzazione ai viaggi *dovrebbe* essere rilasciata entro *pochi minuti, ma in alcuni casi potrebbe* richiedere fino a 72 ore. *In casi eccezionali, laddove è trasmessa al richiedente una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi, la procedura potrebbe durare fino a due settimane.*

*Emendamento*

(19) L'autorizzazione ai viaggi *deve* essere rilasciata *automaticamente ed* entro *un periodo di tempo che può* richiedere fino a 48 ore *solo in via del tutto eccezionale. In ogni caso, tale termine non deve mai superare la data che renderebbe il viaggio impossibile.*

Or. fr

**Emendamento 215**  
**Brice Hortefeux**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Nella maggior parte dei casi l'autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere rilasciata entro pochi minuti, ma *in alcuni casi* potrebbe richiedere *fino a 72 ore*. In casi eccezionali, laddove è trasmessa al richiedente una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi, *la procedura potrebbe durare fino a due settimane.*

*Emendamento*

(19) Nella maggior parte dei casi l'autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere rilasciata entro pochi minuti, ma potrebbe richiedere *un prolungamento dei tempi* in casi eccezionali, laddove è trasmessa al richiedente una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi.

Or. fr

**Emendamento 216**  
**Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Nella maggior parte dei casi l'autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere rilasciata entro pochi minuti, ma in alcuni casi potrebbe richiedere fino a 72 ore. In casi eccezionali, laddove è trasmessa al richiedente una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi, la procedura potrebbe durare fino a **due settimane**.

*Emendamento*

(19) Nella maggior parte dei casi l'autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere rilasciata entro pochi minuti, ma in alcuni casi potrebbe richiedere fino a 72 ore. In casi eccezionali, laddove è trasmessa al richiedente una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi, la procedura potrebbe durare fino a **17 giorni lavorativi**.

Or. en

**Emendamento 217**

**Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Nella maggior parte dei casi l'autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere rilasciata entro pochi minuti, ma in alcuni casi potrebbe richiedere fino a 72 ore. In casi eccezionali, laddove è trasmessa al richiedente una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi, la procedura potrebbe durare fino a **due settimane**.

*Emendamento*

(19) Nella maggior parte dei casi l'autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere rilasciata entro pochi minuti, ma in alcuni casi potrebbe richiedere fino a **48** ore. In casi eccezionali, laddove è trasmessa al richiedente una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi, la procedura potrebbe durare fino a **una settimana**.

Or. en

**Emendamento 218**

**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis) In ogni caso, deve essere possibile inoltrare una domanda in qualsiasi momento e a qualsiasi tipo di frontiera esterna dell'Unione.**

**Emendamento 219**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali del richiedente al solo scopo di verificare in via preliminare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2016/399<sup>24</sup> e di valutare se **questi intenda immigrare irregolarmente e se** il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare una minaccia alla sicurezza **o alla salute pubblica** nell'Unione.

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

*Emendamento*

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali del richiedente al solo scopo di verificare in via preliminare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2016/399<sup>24</sup> e di valutare se il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare una minaccia alla sicurezza nell'Unione.

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

**Emendamento 220**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali del richiedente al solo scopo di verificare in via preliminare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2016/399<sup>24</sup> e di valutare se **questi intenda immigrare irregolarmente e se** il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare una minaccia alla sicurezza **o alla salute**

*pubblica* nell'Unione.

---

<sup>24</sup> **Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).**

Or. en

### **Emendamento 221**

**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

#### **Proposta di regolamento Considerando 20**

##### *Testo della Commissione*

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali del richiedente al solo scopo di verificare in via preliminare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2016/399<sup>24</sup> e di valutare se **questi intenda immigrare irregolarmente e se** il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare **una minaccia alla sicurezza o alla salute pubblica** nell'Unione.

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

##### *Emendamento*

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali del richiedente al solo scopo di verificare in via preliminare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2016/399<sup>24</sup> e di valutare se il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare **un rischio in termini di sicurezza o di migrazione irregolare** nell'Unione.

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Or. en

### **Emendamento 222**

**Sergei Stanishev**

#### **Proposta di regolamento**

## Considerando 20

### *Testo della Commissione*

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali del richiedente al solo scopo di verificare in via preliminare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2016/399<sup>24</sup> e di valutare se **questi intenda immigrare irregolarmente e se** il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare una minaccia alla sicurezza o alla salute pubblica nell'Unione.

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

### *Emendamento*

(20) L'ETIAS dovrebbe trattare i dati personali del richiedente al solo scopo di verificare in via preliminare i criteri di ammissibilità di cui al regolamento (UE) 2016/399<sup>24</sup> e di valutare se il suo ingresso nell'Unione possa rappresentare una minaccia alla sicurezza o alla salute pubblica nell'Unione.

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Or. en

### *Motivazione*

*In linea con gli emendamenti precedenti, al fine di eliminare la prevenzione della migrazione irregolare come uno degli obiettivi principali del presente regolamento.*

## Emendamento 223

Marie-Christine Vergiat

### Proposta di regolamento

#### Considerando 21

### *Testo della Commissione*

(21) Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali di cui al considerando 16. Ognuno dei dati personali che figurano nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati registrati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione in un sistema d'informazione - sistema d'informazione Schengen (SIS), **sistema di informazione visti (VIS), dati Europol**, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o

PE609.321v02-00

### *Emendamento*

(21) Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali di cui al considerando 16. Ognuno dei dati personali che figurano nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati registrati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione in un sistema d'informazione - sistema d'informazione Schengen (SIS), banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD). È opportuno che le categorie di

46/168

AM\1135863IT.docx

smarriti (SLTD), **sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) -, oppure con l'elenco di controllo ETIAS o con specifici indicatori di rischio.** È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, **nell'elenco di controllo ETIAS o negli specifici indicatori di rischio.**

dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati.

Or. fr

#### *Motivazione*

*Emendamento orizzontale che elimina in tutto il testo il riferimento a "elenco di controllo ETIAS o [...] specifici indicatori di rischio".*

#### **Emendamento 224 Jan Philipp Albrecht**

#### **Proposta di regolamento Considerando 21**

##### *Testo della Commissione*

(21) Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali di cui al considerando 16. Ognuno dei dati personali che figurano nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati registrati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione in un sistema d'informazione - sistema d'informazione Schengen (SIS), **sistema di informazione visti (VIS)**, dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES), **Eurodac, sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) -, oppure con**

##### *Emendamento*

(21) Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali di cui al considerando 16. Ognuno dei dati personali che figurano nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati registrati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione in un sistema d'informazione - sistema d'informazione Schengen (SIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES) e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN). È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione

***l'elenco di controllo ETIAS o con specifici indicatori di rischio.*** È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, ***nell'elenco di controllo ETIAS o negli specifici indicatori di rischio.***

interrogati.

Or. en

**Emendamento 225**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali di cui al considerando 16. Ognuno dei dati personali che figurano nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati registrati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione in un sistema d'informazione - sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) -, oppure con l'elenco di controllo ETIAS o con specifici indicatori di rischio. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, nell'elenco di controllo ETIAS o negli specifici indicatori di rischio.

*Emendamento*

(21) Tali rischi non possono essere valutati senza il trattamento dei dati personali di cui al considerando 16. Ognuno dei dati personali che figurano nella domanda dovrebbe essere confrontato con i dati registrati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione ***nel sistema centrale ETIAS***, in un sistema d'informazione - sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), dati Europol, banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD), sistema di ingressi/uscite (EES), Eurodac, sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e/o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) -, oppure con l'elenco di controllo ETIAS o con specifici indicatori di rischio. È opportuno che le categorie di dati personali da usare per il confronto siano limitate alle categorie di dati presenti nei sistemi d'informazione interrogati, nell'elenco di controllo ETIAS o negli specifici indicatori di rischio.

Or. fr



**Emendamento 226**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) È opportuno che il confronto sia eseguito con mezzi automatizzati. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) tra, da un lato, uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali della domanda e, dall'altro, una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi d'informazione, ***o i dati personali dell'elenco di controllo ETIAS, o gli indicatori di rischio***, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso dichiarato. La valutazione svolta dall'unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ai viaggi.

*Emendamento*

(22) È opportuno che il confronto sia eseguito con mezzi automatizzati. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) tra, da un lato, uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali della domanda e, dall'altro, una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi d'informazione, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso dichiarato. La valutazione svolta dall'unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ai viaggi. ***In nessun caso questa procedura supplementare dovrebbe richiedere più di due settimane e non deve mai superare la data che renderebbe impossibile il viaggio.***

Or. fr

**Emendamento 227**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) È opportuno che il confronto sia eseguito con mezzi automatizzati. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) tra, da un lato, uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali della domanda e, dall'altro, una

*Emendamento*

(22) È opportuno che il confronto sia eseguito con mezzi automatizzati. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) tra, da un lato, uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali della domanda e, dall'altro, una

cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi d'informazione, **o i dati personali dell'elenco di controllo ETIAS, o gli indicatori di rischio**, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso dichiarato. La valutazione svolta dall'unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ai viaggi.

cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi d'informazione, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso dichiarato. La valutazione svolta dall'unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ai viaggi.

Or. en

**Emendamento 228**  
**Sergei Stanishev, Tonino Picula**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) È opportuno che il confronto sia eseguito con mezzi automatizzati. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) tra, da un lato, uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali della domanda e, dall'altro, una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi d'informazione, o i dati personali dell'elenco di controllo ETIAS, o gli indicatori di rischio, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro **di primo ingresso dichiarato**. La valutazione svolta dall'unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ai viaggi.

*Emendamento*

(22) È opportuno che il confronto sia eseguito con mezzi automatizzati. Se da tale confronto emerge una corrispondenza (riscontro positivo) tra, da un lato, uno dei dati personali o una combinazione dei dati personali della domanda e, dall'altro, una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nei suddetti sistemi d'informazione, o i dati personali dell'elenco di controllo ETIAS, o gli indicatori di rischio, è opportuno che la domanda sia trattata manualmente da un operatore dell'unità nazionale ETIAS dello Stato membro **responsabile**. La valutazione svolta dall'unità nazionale ETIAS dovrebbe condurre alla decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ai viaggi.

Or. en

## Motivazione

*Il presente regolamento dovrebbe prevedere una distribuzione più equilibrata delle responsabilità tra le unità nazionali degli Stati membri, come da modifica dell'articolo 22, paragrafo 1.*

### **Emendamento 229**

**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(22 bis) Quando si verifica un riscontro positivo nei sistemi di informazione Interpol (SLTD e TDAWN) durante il processo automatizzato, l'unità centrale dovrebbe eseguire un controllo specifico prima del processo manuale per verificare l'esattezza del riscontro e i motivi dell'inserimento del documento di viaggio del viaggiatore in uno dei sistemi di informazione Interpol.**

Or. en

## Motivazione

*Necessità di evitare le conseguenze di alcuni inserimenti da parte di paesi terzi che potrebbero essere basati su motivazioni diverse dagli obiettivi del sistema di informazione (ad es. inserimento di avversari politici) e risultare discriminatori per la persona interessata.*

### **Emendamento 230**

**Heinz K. Becker**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(24) È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero**

**soppresso**

*essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione nazionale.*

Or. en

**Emendamento 231**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata abbiano il diritto di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione nazionale.

*Emendamento*

(24) È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata abbiano il diritto *effettivo* di presentare ricorso. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione nazionale *anche se, durante tale procedura, il richiedente non si trova nel territorio dell'Unione. I richiedenti devono beneficiare delle garanzie necessarie relativamente ai principi in materia di protezione delle persone e di rispetto dei diritti fondamentali, così come definiti dal diritto europeo e dal diritto internazionale, in particolare dei diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione e di ricorso, tra cui il diritto a un ricorso giurisdizionale, e il controllo delle operazioni di trattamento dei dati deve essere garantito da autorità pubbliche indipendenti. Il presente regolamento rispetta pertanto i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione di Ginevra del 1951, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla dignità (articolo 1 della Carta), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (articolo 5 della Carta), il diritto alla libertà e alla*

*sicurezza (articolo 6 della Carta), il diritto d'asilo, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto al ricongiungimento familiare, il diritto alla salute, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), il diritto di non discriminazione (articolo 21 della Carta), i diritti del minore (articolo 24 della Carta), i diritti degli anziani (articolo 25 della Carta), i diritti delle persone con disabilità (articolo 26 della Carta) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta).*

Or. fr

**Emendamento 232**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata abbiano il diritto **di presentare ricorso**. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione nazionale.

*Emendamento*

(24) È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata abbiano il diritto **a un ricorso effettivo**. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione nazionale, **che dovrebbe includere la possibilità di un ricorso giurisdizionale**.

Or. en

**Emendamento 233**  
**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 24**

*Testo della Commissione*

(24) È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata abbiano il diritto **di presentare ricorso**. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione nazionale.

*Emendamento*

(24) È opportuno che i richiedenti la cui domanda di autorizzazione ai viaggi è stata rifiutata abbiano il diritto **a un ricorso effettivo**. I ricorsi dovrebbero essere proposti nello Stato membro che ha preso la decisione sulla domanda, conformemente alla sua legislazione nazionale.

Or. en

*Motivazione*

*In conformità all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

**Emendamento 234**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) **È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## **Emendamento 235**

**Angelika Mlinar**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 25**

*Testo della Commissione*

**(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## **Emendamento 236**

**Gérard Deprez, Louis Michel**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 25**

*Testo della Commissione*

**(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati**

*Emendamento*

**(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati**

sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.

sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.

***In nessun caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può prendere una decisione esclusivamente sulla base di un riscontro positivo fondato sugli specifici indicatori di rischio. In ogni caso, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente procede a una valutazione dei rischi in materia di immigrazione, di sicurezza e di sanità pubblica.***

Or. fr

**Emendamento 237**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e ***specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio*** non dovrebbero essere in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.

*Emendamento*

(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e ***le suddette anche dati e*** non dovrebbero essere in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.

Or. fr



## Emendamento 238

Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller

### Proposta di regolamento

#### Considerando 25

##### *Testo della Commissione*

(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza, migrazione irregolare **o salute pubblica**. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati sull'origine **razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale** del richiedente.

##### *Emendamento*

(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza **o migrazione irregolare**. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati **sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o le convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale** del richiedente.

Or. en

##### *Motivazione*

*In conformità all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

## Emendamento 239

Artis Pabriks

### Proposta di regolamento

#### Considerando 25

##### *Testo della Commissione*

(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici

##### *Emendamento*

(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici

indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza, migrazione *irregolare* o salute pubblica. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.

indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza, migrazione *illegale* o salute pubblica. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.

Or. en

**Emendamento 240**  
**Sergei Stanishev**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza, *migrazione irregolare* o salute pubblica. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.

*Emendamento*

(25) È opportuno applicare le regole di screening per analizzare il fascicolo di domanda permettendo un confronto tra i dati del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS e specifici indicatori di rischio corrispondenti a rischi precedentemente identificati in termini di sicurezza o salute pubblica. I criteri usati per definire gli specifici indicatori di rischio non dovrebbero essere in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale del richiedente.

Or. en

*Motivazione*

*In linea con gli emendamenti precedenti, al fine di eliminare la prevenzione della migrazione irregolare come uno degli obiettivi principali del presente regolamento.*

**Emendamento 241**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(26) È opportuno redigere un elenco di controllo ETIAS per individuare collegamenti tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS e informazioni relative a persone indagate per aver commesso un reato grave o un atto terroristico, o riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato grave o un atto terroristico. L'elenco di controllo ETIAS dovrebbe far parte dei dati trattati da Europol conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/749 e al concetto di gestione integrata dei dati di Europol che attua tale regolamento. È opportuno che nel trasmettere informazioni a Europol gli Stati membri siano in grado di determinare la o le finalità per cui devono essere trattate, compresa la possibilità di limitare tale trattamento all'elenco di controllo ETIAS.**

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 242**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(26) È opportuno redigere un elenco di controllo ETIAS per individuare collegamenti tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS e informazioni relative a persone indagate**

**soppresso**

*per aver commesso un reato grave o un atto terroristico, o riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato grave o un atto terroristico. L'elenco di controllo ETIAS dovrebbe far parte dei dati trattati da Europol conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/749 e al concetto di gestione integrata dei dati di Europol che attua tale regolamento. È opportuno che nel trasmettere informazioni a Europol gli Stati membri siano in grado di determinare la o le finalità per cui devono essere trattate, compresa la possibilità di limitare tale trattamento all'elenco di controllo ETIAS.*

Or. en

#### **Emendamento 243**

**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

#### **Proposta di regolamento Considerando 26**

##### *Testo della Commissione*

(26) È opportuno redigere un elenco di controllo ETIAS per individuare collegamenti tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS e informazioni relative a persone indagate per aver commesso un reato grave o **un atto terroristico, o riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato grave o un atto terroristico.** L'elenco di controllo ETIAS dovrebbe far parte dei dati trattati da Europol conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/749 e al concetto di gestione integrata dei dati di Europol che attua tale regolamento. È opportuno che nel

##### *Emendamento*

(26) È opportuno redigere un elenco di controllo ETIAS per individuare collegamenti tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS e informazioni relative a persone indagate per aver commesso un reato grave o **di terrorismo o per avervi partecipato.** L'elenco di controllo ETIAS dovrebbe far parte dei dati trattati da Europol conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/749 e al concetto di gestione integrata dei dati di Europol che attua tale regolamento. È opportuno che nel trasmettere informazioni a Europol gli Stati membri siano in grado di determinare la o le finalità per cui devono essere trattate, compresa la

trasmettere informazioni a Europol gli Stati membri siano in grado di determinare la o le finalità per cui devono essere trattate, compresa la possibilità di limitare tale trattamento all'elenco di controllo ETIAS.

possibilità di limitare tale trattamento all'elenco di controllo ETIAS.

Or. en

**Emendamento 244**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) È opportuno redigere un elenco di controllo ETIAS per individuare collegamenti tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS e informazioni relative a persone indagate per aver commesso un reato grave o un atto terroristico, o riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato grave o un atto terroristico. L'elenco di controllo ETIAS dovrebbe far parte dei dati trattati da Europol conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/749 e al concetto di gestione integrata dei dati di Europol che attua tale regolamento. È opportuno che nel trasmettere informazioni a Europol gli Stati membri siano in grado di determinare la o le finalità per cui devono essere trattate, compresa la possibilità di limitare tale trattamento all'elenco di controllo ETIAS.

*Emendamento*

(26) È opportuno redigere un elenco di controllo ETIAS per individuare collegamenti tra i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS e informazioni relative a persone indagate per aver commesso ***o di aver partecipato a*** un reato grave o un atto terroristico, o riguardo alle quali vi siano indicazioni concrete o fondati motivi per ritenere che possano commettere un reato grave o un atto terroristico. L'elenco di controllo ETIAS dovrebbe far parte dei dati trattati da Europol conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/749 e al concetto di gestione integrata dei dati di Europol che attua tale regolamento. È opportuno che nel trasmettere informazioni a Europol gli Stati membri siano in grado di determinare la o le finalità per cui devono essere trattate, compresa la possibilità di limitare tale trattamento all'elenco di controllo ETIAS.

Or. fr

**Emendamento 245**  
**Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**

## Considerando 27

*Testo della Commissione*

**(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza, nuovi modelli di migrazione irregolare e minacce alla salute pubblica richiede risposte efficaci e dev'essere contrastata con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 246

**Marie-Christine Vergiat**

### Proposta di regolamento

#### Considerando 27

*Testo della Commissione*

(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza, **nuovi modelli di migrazione irregolare e minacce alla salute pubblica** richiede risposte efficaci e dev'essere **contrastata** con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

*Emendamento*

(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza richiede risposte efficaci e dev'essere **affrontata** con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica. **Questi nuovi mezzi non devono in nessun caso ledere i diritti delle persone interessate, così come definiti dal diritto internazionale.**

Or. fr

**Emendamento 247**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza, **nuovi modelli di migrazione irregolare e minacce alla salute pubblica** richiede risposte efficaci e dev'essere contrastata con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

*Emendamento*

(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza richiede risposte efficaci e dev'essere contrastata con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

Or. en

**Emendamento 248**  
**Artis Pabriks**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza, nuovi modelli di migrazione **irregolare** e minacce alla salute pubblica richiede risposte efficaci e dev'essere contrastata con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

*Emendamento*

(27) Il continuo emergere di nuove forme di minacce alla sicurezza, nuovi modelli di migrazione **illegale** e minacce alla salute pubblica richiede risposte efficaci e dev'essere contrastata con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

Or. en

## Emendamento 249

Sergei Stanishev

### Proposta di regolamento

#### Considerando 27

##### *Testo della Commissione*

(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza, nuovi modelli di **migrazione irregolare e** minacce alla salute pubblica richiede risposte efficaci e dev'essere contrastata con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

##### *Emendamento*

(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza **e** nuovi modelli di minacce alla salute pubblica richiede risposte efficaci e dev'essere contrastata con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

Or. en

##### *Motivazione*

*In linea con gli emendamenti precedenti, al fine di eliminare la prevenzione della migrazione irregolare come uno degli obiettivi principali del presente regolamento.*

## Emendamento 250

Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller

### Proposta di regolamento

#### Considerando 27

##### *Testo della Commissione*

(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza, nuovi modelli di migrazione irregolare **e minacce alla salute pubblica** richiede risposte efficaci e dev'essere contrastata con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre

##### *Emendamento*

(27) La continua emergenza di nuove forme di minacce alla sicurezza, nuovi modelli di migrazione irregolare richiede risposte efficaci e dev'essere contrastata con mezzi moderni. Poiché tali mezzi comportano il trattamento di importanti quantitativi di dati personali, è opportuno introdurre garanzie adeguate per limitare



garanzie adeguate per limitare l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

l'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale a quanto necessario in una società democratica.

Or. en

**Emendamento 251**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Occorre pertanto garantire la sicurezza dei dati personali nell'ETIAS, limitando rigorosamente l'accesso a tali dati al personale autorizzato e **non usandoli** in nessun caso per giungere a decisioni basate su una qualche forma di discriminazione. I dati personali dovrebbero essere conservati in modo sicuro nelle strutture di eu-LISA nell'Unione.

*Emendamento*

(28) Occorre pertanto garantire la sicurezza dei dati personali nell'ETIAS, ***sempre nel rispetto degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e*** limitando rigorosamente l'accesso a tali dati al personale autorizzato ***garantendo il rispetto dei diritti fondamentali in generale e, in particolare, del diritto alla vita privata, del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto di asilo, del diritto alla vita familiare e al ricongiungimento familiare, del diritto alla salute, alla dignità umana e all'integrità della persona, nonché la necessità di proteggere le persone vulnerabili e, in particolare, i minori non accompagnati. Tali dati devono tenere conto degli eventuali cambiamenti di situazione delle persone interessate e non devono*** in nessun caso ***essere utilizzati*** per giungere a decisioni basate su una qualche forma di discriminazione. ***Inoltre, non dovrebbero praticare alcun tipo di discriminazione basata su motivi quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà,***

*nascita, disabilità, età o orientamento sessuale. Non devono pregiudicare il rispetto del diritto delle persone interessate a denunciare la violazione dei loro diritti dinanzi alle giurisdizioni competenti.* I dati personali dovrebbero essere conservati in modo sicuro nelle strutture di eu-LISA nell'Unione. *L'intero funzionamento dell'ETIAS deve essere sottoposto a una revisione regolare e indipendente, sia a livello europeo che a livello nazionale, da parte di autorità europee e nazionali, indipendenti e competenti, incluse dal Garante europeo della protezione dei dati.*

Or. fr

**Emendamento 252**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento o di furto di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata e revocare l'autorizzazione ai viaggi. ***Con metodo analogo sarà opportuno confrontare i nuovi elementi introdotti nell'elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati***

*Emendamento*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento o di furto di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata e revocare l'autorizzazione ai viaggi. È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.

*nell'ETIAS per verificare se corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso dovrebbe valutare il riscontro positivo e, se necessario, revocare l'autorizzazione ai viaggi.* È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.

Or. en

**Emendamento 253**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate ***non appena risulti evidente*** che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento o di furto di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata e ***revocare l'autorizzazione ai viaggi. Con metodo analogo sarà opportuno confrontare i nuovi elementi introdotti nell'elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati nell'ETIAS per verificare se corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso dovrebbe valutare il riscontro***

*Emendamento*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano ***sottoposte a riesame e, ove opportuno,*** annullate o revocate ***qualora risulti*** che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento o di furto di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata e ***procedere a un riesame dell'autorizzazione ai viaggi.*** È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.

*positivo e, se necessario, revocare l'autorizzazione ai viaggi.* È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.

Or. fr

**Emendamento 254**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento o di furto di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata e revocare l'autorizzazione ai viaggi. Con metodo analogo sarà opportuno confrontare i nuovi elementi introdotti nell'elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati nell'ETIAS per verificare se corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso dovrebbe valutare il riscontro positivo e, se necessario, revocare l'autorizzazione ai viaggi. È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.

*Emendamento*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento o di furto di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata **e, salvo in via eccezionale in relazione alla sicurezza nazionale di uno Stato membro**, revocare l'autorizzazione ai viaggi. Con metodo analogo sarà opportuno confrontare i nuovi elementi introdotti nell'elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati nell'ETIAS per verificare se corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro di primo ingresso dovrebbe valutare il riscontro positivo e, se necessario, revocare l'autorizzazione ai viaggi. È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai

viaggi su richiesta del richiedente.

Or. fr

**Emendamento 255**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento *o* di furto di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata e revocare l'autorizzazione ai viaggi. Con metodo analogo sarà opportuno confrontare i nuovi elementi introdotti nell'elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati nell'ETIAS per verificare se corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro **di primo ingresso** dovrebbe valutare il riscontro positivo e, se necessario, revocare l'autorizzazione ai viaggi. È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.

*Emendamento*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento, di furto **o di annullamento** di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata e revocare l'autorizzazione ai viaggi. Con metodo analogo sarà opportuno confrontare i nuovi elementi introdotti nell'elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati nell'ETIAS per verificare se corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro **che ha inserito i nuovi elementi** dovrebbe valutare il riscontro positivo e, se necessario, revocare l'autorizzazione ai viaggi. È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.

Or. fr

**Emendamento 256**  
**Sergei Stanishev, Tonino Picula**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento o di furto di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata e revocare l'autorizzazione ai viaggi. Con metodo analogo sarà opportuno confrontare i nuovi elementi introdotti nell'elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati nell'ETIAS per verificare se corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro **di primo ingresso** dovrebbe valutare il riscontro positivo e, se necessario, revocare l'autorizzazione ai viaggi. È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.

*Emendamento*

(29) È opportuno che le autorizzazioni ai viaggi rilasciate siano annullate o revocate non appena risulti evidente che le condizioni del loro rilascio non sono state o non sono più rispettate. In particolare, quando viene creata una nuova segnalazione SIS ai fini del rifiuto d'ingresso o per una denuncia di smarrimento o di furto di un documento di viaggio, il SIS dovrebbe informarne l'ETIAS, che dovrebbe verificare se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha creato la segnalazione dovrebbe essere immediatamente informata e revocare l'autorizzazione ai viaggi. Con metodo analogo sarà opportuno confrontare i nuovi elementi introdotti nell'elenco di controllo ETIAS con i fascicoli di domanda conservati nell'ETIAS per verificare se corrispondono a un'autorizzazione ai viaggi valida. In tal caso l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro **responsabile** dovrebbe valutare il riscontro positivo e, se necessario, revocare l'autorizzazione ai viaggi. È altresì opportuno prevedere la possibilità di revocare l'autorizzazione ai viaggi su richiesta del richiedente.

Or. en

*Motivazione*

*Il presente regolamento dovrebbe prevedere una distribuzione più equilibrata delle responsabilità tra le unità nazionali degli Stati membri, come modificato all'articolo 22, paragrafo 1.*

**Emendamento 257**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) In circostanze eccezionali lo Stato membro che ritiene necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe avere la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale *e temporale* limitata.

*Emendamento*

(30) In circostanze eccezionali lo Stato membro che ritiene necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe avere la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata ***valida per un massimo di 180 giorni a decorrere dalla data di rilascio di tale autorizzazione oppure di 90 giorni a decorrere dal primo ingresso effettuato sulla base di tale autorizzazione. In casi eccezionali, la validità di tale autorizzazione può essere estesa al territorio di altri Stati membri, purché l'unità nazionale di ciascuno di questi abbia espresso parere favorevole.***

Or. fr

**Emendamento 258**  
**Helga Stevens**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) In circostanze eccezionali lo Stato membro che ritiene necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe avere la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata.

*Emendamento*

(30) In circostanze eccezionali lo Stato membro che ritiene necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a entrare nel suo territorio per motivi umanitari ***in conformità del diritto nazionale*** o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe avere la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata.  
***Ragioni legate alla protezione internazionale non costituiscono motivi***

*umanitari nel quadro del rilascio di quest'autorizzazione.*

Or. nl

**Emendamento 259**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) In circostanze eccezionali **lo Stato membro che ritiene** necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a **entrare nel suo territorio** per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe **avere** la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata.

*Emendamento*

(30) In circostanze eccezionali, **qualora sia** necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a **viaggiare** per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali dovrebbe **sussistere** la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata.

Or. en

**Emendamento 260**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) In circostanze eccezionali **lo Stato membro che ritiene** necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a **entrare nel suo territorio** per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali **dovrebbe avere** la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata.

*Emendamento*

(30) In circostanze eccezionali, **qualora sia** necessario autorizzare un cittadino di paese terzo a **viaggiare** per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali **deve sussistere** la possibilità di rilasciare un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale e temporale limitata.

Or. fr



**Emendamento 261**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) È opportuno che prima dell'imbarco i vettori aerei e marittimi e i vettori stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus, abbiano l'obbligo di verificare che i viaggiatori siano in possesso di tutti i documenti di viaggio richiesti per entrare nel territorio degli Stati membri a norma della convenzione di Schengen<sup>25</sup>. Tale verifica deve riguardare anche il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. I vettori non dovrebbero peraltro avere accesso al fascicolo ETIAS. Un accesso *Internet* sicuro, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche mobili, dovrebbe permettere ai vettori **di effettuare questa consultazione** avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio.

---

<sup>25</sup> Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

*Emendamento*

(31) È opportuno che prima dell'imbarco i vettori aerei e marittimi e i vettori stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus, abbiano l'obbligo di verificare che i viaggiatori siano in possesso di tutti i documenti di viaggio richiesti per entrare nel territorio degli Stati membri a norma della convenzione di Schengen<sup>25</sup>. Tale verifica deve riguardare anche il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida **e, in caso di un'autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, deve verificare il territorio o i territori nei quali il richiedente può viaggiare**. I vettori non dovrebbero peraltro avere accesso al fascicolo ETIAS. Un accesso sicuro, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche mobili, dovrebbe permettere ai vettori **di inviare una richiesta al sistema centrale ETIAS** avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio.

---

<sup>25</sup> Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Or. fr

**Emendamento 262**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

(31) È opportuno che prima dell'imbarco i vettori aerei e marittimi e i vettori **stradali** che effettuano trasporti di gruppo con autobus, abbiano l'obbligo di verificare che i viaggiatori siano in possesso di **tutti i documenti di viaggio richiesti per entrare nel territorio degli Stati membri a norma della convenzione di Schengen<sup>25</sup>**. **Tale verifica deve riguardare anche il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. I vettori non dovrebbero peraltro avere accesso al fascicolo ETIAS.** Un accesso Internet sicuro, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche mobili, dovrebbe permettere ai vettori di effettuare questa consultazione avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio.

---

<sup>25</sup> *Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.*

(31) È opportuno che prima dell'imbarco i vettori aerei e marittimi e i vettori **internazionali** che effettuano trasporti di gruppo **per via terrestre** con autobus, abbiano l'obbligo di verificare che i viaggiatori siano in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. **Il fascicolo ETIAS non dovrebbe peraltro essere accessibile agli operatori.** Un accesso Internet sicuro, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche mobili, dovrebbe permettere ai vettori di effettuare questa consultazione avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio.

Or. fr

**Emendamento 263**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

(31) È opportuno che prima dell'imbarco i vettori aerei e marittimi e i vettori stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus, abbiano l'obbligo di verificare che i viaggiatori siano in possesso **di tutti i documenti di viaggio richiesti per entrare nel territorio degli Stati membri a norma**

(31) È opportuno che prima dell'imbarco i vettori aerei e marittimi e i vettori stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus, abbiano l'obbligo di verificare che i viaggiatori siano in possesso **dell'autorizzazione** ai viaggi. I vettori non **devono** peraltro avere accesso al fascicolo

*della convenzione di Schengen<sup>25</sup>. Tale verifica deve riguardare anche il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. I vettori non dovrebbero peraltro avere accesso al fascicolo ETIAS. Un accesso Internet sicuro, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche mobili, dovrebbe permettere ai vettori di effettuare questa consultazione avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio.*

ETIAS. Un accesso Internet sicuro, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche mobili, dovrebbe permettere ai vettori di **verificare la validità di tale autorizzazione** avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio. **L'assenza di un'autorizzazione non dovrebbe costituire una motivazione sufficiente per rifiutare l'imbarco, soprattutto se la persona è costretta a viaggiare a seguito di un imprevisto e/o di un'emergenza e dovrebbe essere possibile presentare la domanda una volta giunti alla frontiera dello Stato membro d'ingresso.**

---

*<sup>25</sup> Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.*

Or. fr

**Emendamento 264**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) È opportuno che prima dell'imbarco i vettori aerei **e marittimi e i vettori stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus**, abbiano l'obbligo di verificare che i viaggiatori siano in possesso di tutti i documenti di viaggio richiesti per entrare nel territorio degli Stati membri a norma della convenzione di Schengen<sup>25</sup>. Tale verifica deve riguardare anche il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. I vettori non dovrebbero peraltro avere accesso al fascicolo ETIAS.

*Emendamento*

(31) È opportuno che prima dell'imbarco i vettori aerei abbiano l'obbligo di verificare che i viaggiatori siano in possesso di tutti i documenti di viaggio richiesti per entrare nel territorio degli Stati membri a norma della convenzione di Schengen<sup>25</sup>. Tale verifica deve riguardare anche il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. I vettori non dovrebbero peraltro avere accesso al fascicolo ETIAS. Un accesso Internet sicuro, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche

Un accesso Internet sicuro, con la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche mobili, dovrebbe permettere ai vettori di effettuare questa consultazione avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio.

---

<sup>25</sup> Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

mobili, dovrebbe permettere ai vettori di effettuare questa consultazione avvalendosi dei dati contenuti nel documento di viaggio.

---

<sup>25</sup> Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Or. en

## **Emendamento 265** **Gérard Deprez, Louis Michel**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) Per soddisfare le nuove condizioni d'ingresso, è opportuno che le guardie di frontiera verifichino che il viaggiatore sia in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Pertanto, durante il normale processo di controllo di frontiera, la guardia di frontiera dovrebbe procedere alla lettura elettronica dei dati del documento di viaggio. Tale operazione dovrebbe attivare l'interrogazione di diverse banche dati, come previsto dal codice frontiere Schengen, compresa l'interrogazione dell'ETIAS da cui dovrebbe risultare l'attuale status dell'autorizzazione ai viaggi. È opportuno che le guardie di frontiera non possano accedere al fascicolo ETIAS ai fini dei controlli di frontiera. In mancanza di un'autorizzazione ai viaggi valida, la guardia di frontiera dovrebbe rifiutare l'ingresso e completare di conseguenza il

#### *Emendamento*

(32) Per soddisfare le nuove condizioni d'ingresso, è opportuno che le guardie di frontiera verifichino che il viaggiatore sia in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Pertanto, durante il normale processo di controllo di frontiera, la guardia di frontiera dovrebbe procedere alla lettura elettronica dei dati del documento di viaggio. Tale operazione dovrebbe attivare l'interrogazione di diverse banche dati, come previsto dal codice frontiere Schengen, compresa l'interrogazione dell'ETIAS da cui dovrebbe risultare l'attuale status dell'autorizzazione ai viaggi **e, in caso di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, il territorio o i territori nei quali il richiedente può viaggiare**. È opportuno che le guardie di frontiera non possano accedere al fascicolo ETIAS ai fini dei controlli di frontiera, **ma**

processo di controllo di frontiera. In presenza di un'autorizzazione ai viaggi valida, spetterebbe comunque alla guardia di frontiera decidere se autorizzare o rifiutare l'ingresso.

*esclusivamente alle informazioni complementari rilevanti per le verifiche in seconda linea eventualmente inserite dall'unità nazionale ETIAS al fine di facilitare il controllo alle frontiere.* In mancanza di un'autorizzazione ai viaggi valida, la guardia di frontiera dovrebbe rifiutare l'ingresso e completare di conseguenza il processo di controllo di frontiera. In presenza di un'autorizzazione ai viaggi valida, spetterebbe comunque alla guardia di frontiera decidere se autorizzare o rifiutare l'ingresso.

Or. fr

## **Emendamento 266** **Marie-Christine Vergiat**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) Per soddisfare le nuove condizioni d'ingresso, è opportuno che le guardie di frontiera verifichino che il viaggiatore sia in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Pertanto, durante il normale processo di controllo di frontiera, la guardia di frontiera dovrebbe procedere alla lettura elettronica dei dati del documento di viaggio. Tale operazione dovrebbe attivare l'interrogazione di diverse banche dati, come previsto dal codice frontiere Schengen, compresa l'interrogazione dell'ETIAS da cui dovrebbe risultare l'attuale status dell'autorizzazione ai viaggi. È opportuno che le guardie di frontiera non possano accedere al fascicolo ETIAS ai fini dei controlli di frontiera. In mancanza di un'autorizzazione ai viaggi valida, la guardia di frontiera dovrebbe **rifiutare l'ingresso e completare di conseguenza il processo di controllo di frontiera.** In presenza di un'autorizzazione ai viaggi

#### *Emendamento*

(32) Per soddisfare le nuove condizioni d'ingresso, è opportuno che le guardie di frontiera verifichino che il viaggiatore sia in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Pertanto, durante il normale processo di controllo di frontiera, la guardia di frontiera dovrebbe procedere alla lettura elettronica dei dati del documento di viaggio. Tale operazione dovrebbe attivare l'interrogazione di diverse banche dati, come previsto dal codice frontiere Schengen, compresa l'interrogazione dell'ETIAS da cui dovrebbe risultare l'attuale status dell'autorizzazione ai viaggi. È opportuno che le guardie di frontiera non possano accedere al fascicolo ETIAS ai fini dei controlli di frontiera. In mancanza di un'autorizzazione ai viaggi valida, la guardia di frontiera dovrebbe **verificare che il viaggiatore si diriga verso il luogo designato per presentare una domanda o valutare se possa entrare nel territorio**

valida, spetterebbe comunque alla guardia di frontiera decidere se autorizzare o rifiutare l'ingresso.

*sulla base di un accesso a validità territoriale limitata o per altri motivi.* In presenza di un'autorizzazione ai viaggi valida, spetterebbe comunque alla guardia di frontiera decidere se autorizzare o rifiutare l'ingresso.

Or. fr

**Emendamento 267**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Per soddisfare le nuove condizioni d'ingresso, è opportuno che le guardie di frontiera verifichino che il viaggiatore sia in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Pertanto, durante il normale processo di controllo di frontiera, la guardia di frontiera dovrebbe procedere alla lettura elettronica dei dati del documento di viaggio. Tale operazione dovrebbe attivare l'interrogazione di diverse banche dati, come previsto dal codice frontiere Schengen, compresa l'interrogazione dell'ETIAS da cui dovrebbe risultare l'attuale status dell'autorizzazione ai viaggi. ***È opportuno che le guardie di frontiera non possano accedere al fascicolo ETIAS*** ai fini dei controlli di frontiera. In mancanza di un'autorizzazione ai viaggi valida, la guardia di frontiera dovrebbe rifiutare l'ingresso e completare di conseguenza il processo di controllo di frontiera. In presenza di un'autorizzazione ai viaggi valida, spetterebbe comunque alla guardia di frontiera decidere se autorizzare o rifiutare l'ingresso.

*Emendamento*

(32) Per soddisfare le nuove condizioni d'ingresso, è opportuno che le guardie di frontiera verifichino che il viaggiatore sia in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida. Pertanto, durante il normale processo di controllo di frontiera, la guardia di frontiera dovrebbe procedere alla lettura elettronica dei dati del documento di viaggio. Tale operazione dovrebbe attivare l'interrogazione di diverse banche dati, come previsto dal codice frontiere Schengen, compresa l'interrogazione dell'ETIAS da cui dovrebbe risultare l'attuale status dell'autorizzazione ai viaggi. ***Alcuni dati del fascicolo ETIAS dovrebbero essere accessibili alle guardie di frontiera per consentire loro di adempiere efficacemente al loro ruolo*** ai fini dei controlli di frontiera. In mancanza di un'autorizzazione ai viaggi valida, la guardia di frontiera dovrebbe rifiutare l'ingresso e completare di conseguenza il processo di controllo di frontiera. In presenza di un'autorizzazione ai viaggi valida, spetterebbe comunque alla guardia di frontiera decidere se autorizzare o rifiutare l'ingresso.

Or. fr

**Emendamento 268**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(32 bis) Considerando che il possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida costituisce una condizione per l'ingresso e il soggiorno per determinate categorie di cittadini di paesi terzi, le autorità di immigrazione degli Stati membri dovrebbero poter consultare il sistema centrale ETIAS. È opportuno che le autorità di immigrazione degli Stati membri abbiano accesso a talune informazioni registrate nel sistema centrale ETIAS, in particolare ai fini di rimpatrio. Esse dovrebbero poter interrogare il sistema centrale ETIAS usando le informazioni contenute nella zona a lettura ottica del documento di viaggio senza ricorrere ad attrezzature tecniche specifiche.**

Or. fr

**Emendamento 269**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(33) Ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi e tenuto conto della globalizzazione delle reti criminali, è fondamentale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. L'accesso ai dati contenuti nel sistema di informazione**

**soppresso**

*visti (VIS) per finalità di contrasto si è già dimostrato utile per aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, al terrorismo o al traffico di droga. Il sistema di informazione visti non contiene dati sui cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.*

Or. en

**Emendamento 270**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) *Ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi e tenuto conto della globalizzazione delle reti criminali, è fondamentale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. L'accesso ai dati contenuti nel sistema di informazione visti (VIS) per finalità di contrasto si è già dimostrato utile per aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, al terrorismo o al traffico di droga. Il sistema di informazione visti non contiene dati sui cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.*

*Emendamento*

(33) *Se le autorità di contrasto possono disporre di un diritto di accesso al fine di ottenere informazioni aggiornate per poter svolgere i loro incarichi in materia di lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi e compiere progressi nei casi relativi alla tratta di esseri umani, al terrorismo o al traffico di droga, è fondamentale che tale accesso sia strettamente necessario e proporzionato ai suddetti incarichi.*

Or. fr

**Emendamento 271**  
**Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 33**



*Testo della Commissione*

(33) Ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi e tenuto conto della globalizzazione delle reti criminali, è fondamentale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. L'accesso ai dati contenuti nel sistema di informazione visti (VIS) per finalità di contrasto si è già dimostrato utile per aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, al terrorismo o al traffico di droga. Il sistema di informazione visti non contiene dati sui cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.

*Emendamento*

(33) Ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e altri reati gravi e tenuto conto della globalizzazione delle reti criminali, è fondamentale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. L'accesso ai dati contenuti nel sistema di informazione visti (VIS) per finalità di contrasto si è già dimostrato utile per aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi alla tratta di esseri umani, **al traffico di visti**, al terrorismo, **al traffico di armi** o al traffico di droga. Il sistema di informazione visti non contiene dati sui cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.

Or. ro

**Emendamento 272**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

***(34) L'accesso alle informazioni contenute nell'ETIAS è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio<sup>26</sup> e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>27</sup>. Nel quadro di un'indagine specifica e per raccogliere prove e informazioni su persone indagate per aver commesso un reato o vittime di un reato, le autorità di contrasto possono aver bisogno di consultare i dati generati dall'ETIAS. I dati conservati nell'ETIAS possono inoltre essere necessari per identificare l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave, soprattutto quando occorre intervenire con urgenza. L'accesso***

*Emendamento*

***soppresso***

*all'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'ETIAS. È pertanto opportuno che i dati contenuti nell'ETIAS siano conservati e messi a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), secondo le rigorose condizioni stabilite nel presente regolamento per limitare tale accesso a quanto strettamente necessario per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi nel rispetto degli obblighi stabiliti segnatamente dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Digital Rights Ireland<sup>28</sup>.*

---

<sup>26</sup> *Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).*

<sup>27</sup> *Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).*

<sup>28</sup> *Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd (ECLI:EU:C:2014:238).*

Or. en

**Emendamento 273**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 34**

(34) L'accesso alle informazioni contenute nell'ETIAS è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio<sup>26</sup> e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>27</sup>. Nel quadro di un'indagine specifica e per raccogliere prove e informazioni su persone indagate per aver commesso un reato o vittime di un reato, le autorità di contrasto possono aver bisogno di consultare i dati generati dall'ETIAS. I dati conservati nell'ETIAS possono inoltre essere necessari per identificare l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave, soprattutto quando occorre intervenire con urgenza. L'accesso all'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'ETIAS. È pertanto opportuno che i dati contenuti nell'ETIAS siano conservati e messi a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), secondo le rigorose condizioni stabilite nel presente regolamento per limitare tale accesso a quanto strettamente necessario per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi nel rispetto degli obblighi stabiliti segnatamente dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Digital Rights Ireland<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).

<sup>27</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al

(34) L'accesso alle informazioni contenute nell'ETIAS è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio<sup>26</sup> e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>27</sup>. Nel quadro di un'indagine specifica e per raccogliere prove e informazioni su persone indagate per aver commesso un reato o vittime di un reato, le autorità di contrasto possono aver bisogno di consultare i dati generati dall'ETIAS. I dati conservati nell'ETIAS possono inoltre essere necessari per identificare l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave, soprattutto quando occorre intervenire con urgenza. L'accesso all'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'ETIAS. È pertanto opportuno che i dati contenuti nell'ETIAS siano conservati e messi a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), secondo ***i principi di necessità, di proporzionalità e di finalità*** e le rigorose condizioni stabilite nel presente regolamento per limitare tale accesso a quanto strettamente necessario per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi nel rispetto degli obblighi stabiliti segnatamente dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Digital Rights Ireland<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).

<sup>27</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al

mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

<sup>28</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd (ECLI:EU:C:2014:238).

mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

<sup>28</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd (ECLI:EU:C:2014:238).

Or. fr

## **Emendamento 274** **Brice Hortefeux, Rachida Dati**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 34**

#### *Testo della Commissione*

(34) L'accesso alle informazioni contenute nell'ETIAS è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla **decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio**<sup>26</sup> e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>27</sup>. Nel quadro di un'indagine specifica e per raccogliere prove e informazioni su persone indagate per aver commesso un reato o vittime di un reato, le autorità di contrasto possono aver bisogno di consultare i dati generati dall'ETIAS. I dati conservati nell'ETIAS possono inoltre essere necessari per identificare l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave, soprattutto quando occorre intervenire con urgenza. L'accesso all'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'ETIAS. È pertanto opportuno che i dati contenuti nell'ETIAS siano conservati e messi a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), secondo le rigorose

#### *Emendamento*

(34) L'accesso alle informazioni contenute nell'ETIAS è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo di cui alla **direttiva 2017/541 (UE)** e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>27</sup>. Nel quadro di un'indagine specifica e per raccogliere prove e informazioni su persone indagate per aver commesso un reato **grave** o vittime di un reato, le autorità di contrasto possono aver bisogno di consultare i dati generati dall'ETIAS. I dati conservati nell'ETIAS possono inoltre essere necessari per identificare l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave, soprattutto quando occorre intervenire con urgenza. L'accesso all'ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali di coloro i cui dati personali sono trattati nell'ETIAS. È pertanto opportuno che i dati contenuti nell'ETIAS siano conservati e messi a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), secondo le rigorose

condizioni stabilite nel presente regolamento per limitare tale accesso a quanto strettamente necessario per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi nel rispetto degli obblighi stabiliti segnatamente dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Digital Rights Ireland<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> **Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 6).**

<sup>27</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

<sup>28</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd (ECLI:EU:C:2014:238).

condizioni stabilite nel presente regolamento per limitare tale accesso a quanto strettamente necessario per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi nel rispetto degli obblighi stabiliti segnatamente dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Digital Rights Ireland<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

<sup>28</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd (ECLI:EU:C:2014:238).

Or. fr

## **Emendamento 275** **Jan Philipp Albrecht**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 35**

*Testo della Commissione*

***(35) In particolare è opportuno che l'accesso ai dati ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi sia concesso soltanto su richiesta motivata delle autorità competenti che specifichi i motivi della necessità. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali richieste di accesso ai dati ETIAS siano soggette all'esame preliminare di un giudice o di un'autorità che fornisca garanzie di piena***

*Emendamento*

***soppresso***

*indipendenza e imparzialità e che non subisca influenze esterne dirette o indirette. Tuttavia, in situazioni di estrema urgenza, può essere cruciale per le autorità competenti ottenere immediatamente i dati personali necessari per impedire che sia commesso un reato grave o perseguirne gli autori. In simili casi è opportuno accettare che le autorità competenti svolgano l'esame dei dati personali ottenuti dall'ETIAS il più rapidamente possibile una volta ottenuto l'accesso a tali dati.*

Or. en

**Emendamento 276**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 35**

*Testo della Commissione*

(35) In particolare è opportuno che l'accesso ai dati ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi sia concesso soltanto su richiesta motivata delle autorità competenti che specifichi i motivi della necessità. Gli Stati membri **dovrebbero** garantire che tali richieste di accesso ai dati ETIAS siano soggette all'esame preliminare di un giudice o di un'autorità che fornisca garanzie di piena indipendenza e imparzialità e che non subisca influenze esterne dirette o indirette. ***Tuttavia, in situazioni di estrema urgenza, può essere cruciale per le autorità competenti ottenere immediatamente i dati personali necessari per impedire che sia commesso un reato grave o perseguirne gli autori. In simili casi è opportuno accettare che le autorità competenti svolgano l'esame dei dati personali ottenuti dall'ETIAS il più rapidamente possibile una volta ottenuto***

*Emendamento*

(35) In particolare è opportuno che l'accesso ai dati ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi sia concesso soltanto su richiesta motivata delle autorità competenti che specifichi i motivi della necessità. Gli Stati membri **devono** garantire che tali richieste di accesso ai dati ETIAS siano soggette all'esame preliminare di un giudice o di un'autorità che fornisca garanzie di piena indipendenza e imparzialità e che non subisca influenze esterne dirette o indirette.

**Emendamento 277**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 35**

*Testo della Commissione*

(35) In particolare è opportuno che l'accesso ai dati ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi sia concesso soltanto su richiesta motivata delle autorità competenti che specifichi i motivi della necessità. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali richieste di accesso ai dati ETIAS siano soggette all'esame preliminare di un giudice o di un'autorità che fornisca garanzie di piena indipendenza e imparzialità e che non subisca influenze esterne dirette o indirette. Tuttavia, in situazioni di estrema urgenza, può essere cruciale*** per le autorità competenti ottenere immediatamente i dati personali necessari per ***impedire che sia commesso*** un reato grave o perseguirne gli autori. ***In simili casi*** è opportuno accettare che le autorità competenti svolgano l'esame dei dati personali ottenuti dall'ETIAS il più rapidamente possibile una volta ottenuto l'accesso a tali dati.

*Emendamento*

(35) In particolare è opportuno che l'accesso ai dati ETIAS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi sia concesso soltanto su richiesta motivata delle autorità competenti che specifichi i motivi della necessità. ***Qualora risulti necessario*** per le autorità competenti ottenere immediatamente i dati personali necessari per ***prevenire un atto di terrorismo o un pericolo imminente associato a*** un reato grave o ***per*** perseguirne gli autori, è opportuno accettare che le autorità competenti svolgano l'esame dei dati personali ottenuti dall'ETIAS il più rapidamente possibile una volta ottenuto l'accesso a tali dati.

**Emendamento 278**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 36**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(36) Occorre quindi designare le autorità competenti degli Stati membri autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 279**

**Brice Hortefeux**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 36**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(36) Occorre quindi designare le autorità **competenti** degli Stati membri autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

(36) Occorre quindi designare le autorità degli Stati membri autorizzate a chiedere tale accesso ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Or. fr

**Emendamento 280**

**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 37**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(37) Le unità nazionali ETIAS dovrebbero fungere da punto di accesso centrale e verificare che nei singoli casi concreti ricorrano le condizioni per chiedere l'accesso al sistema centrale ETIAS.**

**soppresso**

Or. en



**Emendamento 281**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(38) Europol è un punto nodale dello scambio di informazioni nell'Unione e svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'investigazione di attività criminali a livello dell'Unione. Di conseguenza è opportuno che Europol abbia accesso al sistema centrale ETIAS nel quadro dei suoi compiti e in conformità del regolamento (UE) 2016/794<sup>29</sup> nei casi specifici in cui ne ha necessità per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.**

**soppresso**

---

<sup>29</sup> GUL 119 del 4.5.2016, pag. 132.

Or. fr

**Emendamento 282**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(38) Europol è un punto nodale dello scambio di informazioni nell'Unione e svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri**

**soppresso**

*contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'investigazione di attività criminali a livello dell'Unione. Di conseguenza è opportuno che Europol abbia accesso al sistema centrale ETIAS nel quadro dei suoi compiti e in conformità del regolamento (UE) 2016/794<sup>29</sup> nei casi specifici in cui ne ha necessità per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.*

---

<sup>29</sup> GUL 119 del 4.5.2016, pag. 132.

Or. en

**Emendamento 283**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

(38) Europol è **un punto nodale dello scambio di informazioni nell'Unione** e svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'investigazione di attività criminali a livello dell'Unione. Di conseguenza è opportuno che Europol abbia accesso al sistema centrale ETIAS nel quadro dei suoi compiti e in conformità del regolamento (UE) 2016/794<sup>29</sup> nei casi specifici in cui ne ha necessità per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

---

<sup>29</sup> GUL 119 del 4.5.2016, pag. 132.

*Emendamento*

(38) Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri **e** nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'investigazione di attività criminali a livello dell'Unione. Di conseguenza è opportuno che Europol abbia accesso al sistema centrale ETIAS **a seguito di una richiesta motivata che giustifichi la richiesta di tale accesso** nel quadro dei suoi compiti e in conformità del regolamento (UE) 2016/794<sup>29</sup> nei casi specifici in cui ne ha necessità per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

---

<sup>29</sup> GUL 119 del 4.5.2016, pag. 132.

**Emendamento 284**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 39**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(39) Onde escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto quando abbiano fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità di contrasto ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto se precedenti interrogazioni di tutte le pertinenti banche dati nazionali degli Stati membri e delle banche dati di Europol non hanno permesso di ottenere le informazioni richieste.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 285**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 39**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(39) Onde escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS**

**(39) Onde escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS**

dovrebbe avvenire solo in casi specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto quando abbiano fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. ***Le autorità di contrasto ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto se precedenti interrogazioni di tutte le pertinenti banche dati nazionali degli Stati membri e delle banche dati di Europol non hanno permesso di ottenere le informazioni richieste.***

dovrebbe avvenire solo in casi specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto quando abbiano fondati motivi per ritenere che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Or. fr

**Emendamento 286**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 39**

*Testo della Commissione*

(39) Onde escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione, ***accertamento o indagine*** di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ***ed Europol*** dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto quando abbiano ***fondati*** motivi ***per ritenere*** che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno ***in modo sostanziale*** alla prevenzione, all'accertamento ***o all'indagine*** di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità di contrasto ***ed Europol*** dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto se precedenti

*Emendamento*

(39) Onde escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS dovrebbe avvenire solo in casi ***urgenti*** specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione di reati di terrorismo o altri reati gravi ***e imminenti***. Le autorità designate dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto quando abbiano ***giustificati*** motivi che tale accesso fornisca informazioni che contribuiranno alla prevenzione o all'accertamento di reati di terrorismo o altri reati gravi ***e imminenti***. Le autorità di contrasto dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto se precedenti interrogazioni di tutte le pertinenti banche dati nazionali degli Stati

interrogazioni di tutte le pertinenti banche dati nazionali degli Stati membri e delle banche dati **di Europol** non hanno permesso di ottenere le informazioni richieste.

membri e delle banche dati **europee** non hanno permesso di ottenere le informazioni richieste.

Or. fr

### **Emendamento 287**

**Sylvie Guillaume, Péter Niedermüller**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 39**

###### *Testo della Commissione*

(39) Onde escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto quando **abbiano fondati motivi per ritenere** che tale accesso **fornisca informazioni che contribuiranno in modo** sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità di contrasto ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto se precedenti interrogazioni di tutte le pertinenti banche dati nazionali degli Stati membri e delle banche dati di Europol non hanno permesso di ottenere le informazioni richieste.

###### *Emendamento*

(39) Onde escludere le interrogazioni sistematiche, il trattamento dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS dovrebbe avvenire solo in casi specifici e solo quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto quando **vi siano prove concrete del fatto** che tale accesso **fornirà un contributo** sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità di contrasto ed Europol dovrebbero chiedere l'accesso all'ETIAS soltanto se precedenti interrogazioni di tutte le pertinenti banche dati nazionali degli Stati membri e delle banche dati di Europol non hanno permesso di ottenere le informazioni richieste.

Or. en

### **Emendamento 288**

**Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento**

## Considerando 40

### *Testo della Commissione*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. ***Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, migrazione irregolare e salute pubblica, occorre conservare i dati personali per cinque anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi in termini di sicurezza, salute pubblica e migrazione irregolare, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso sia la relativa***

### *Emendamento*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi.

*autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza o migrazione irregolare. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di cinque anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.*

Or. en

**Emendamento 289**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 40**

*Testo della Commissione*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, ***migrazione irregolare e salute pubblica***, occorre conservare i dati personali per ***cinque*** anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione

*Emendamento*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, occorre conservare i dati personali per ***due*** anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, ***senza superare la durata dell'autorizzazione ai viaggi***. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione

preliminare dei rischi in termini di sicurezza, **salute pubblica e migrazione irregolare**, segnatamente applicando le regole di screening. **Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza o migrazione irregolare. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di cinque anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione.**

preliminare dei rischi in termini di sicurezza, segnatamente applicando le regole di screening. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.



Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

Or. fr

**Emendamento 290**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 40**

*Testo della Commissione*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. ***Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, migrazione irregolare e salute pubblica, occorre conservare i dati personali per cinque anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi in termini di sicurezza, salute pubblica e migrazione irregolare, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di***

*Emendamento*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta ***una possibile minaccia per la*** sicurezza. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di ***un anno*** di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della ***possibile minaccia*** rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

*una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta **un rischio maggiore in termini di sicurezza o migrazione irregolare**. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di **cinque anni** di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della **maggior possibilità di rischio** rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.*

Or. en

#### **Emendamento 291**

**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 40**

*Testo della Commissione*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. ***Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, migrazione irregolare e salute pubblica, occorre conservare i dati personali per cinque anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi in termini di sicurezza, salute pubblica e migrazione irregolare, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia***

*Emendamento*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza o migrazione irregolare. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di ***due*** anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

**la cartella di ingresso sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen.** La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza o migrazione irregolare. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di **cinque** anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

Or. en

#### *Motivazione*

*Il periodo di conservazione di cinque anni della domanda ETIAS completa dopo l'ultimo ingresso del richiedente non è giustificato e non sembra essere una misura proporzionata né necessaria. Ciò non è necessario nemmeno per stabilire una corrispondenza con l'EES, poiché al momento dell'ingresso il richiedente necessita solo di un'autorizzazione ETIAS valida. Secondo le norme UE, il periodo di conservazione dei dati dovrebbe essere quanto più limitato possibile.*

### **Emendamento 292** **Brice Hortefeux, Rachida Dati**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 40**

##### *Testo della Commissione*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è

##### *Emendamento*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è

necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, migrazione irregolare e salute pubblica, occorre conservare i dati personali per cinque anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi in termini di sicurezza, salute pubblica e migrazione irregolare, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe

necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, migrazione irregolare e salute pubblica, occorre conservare i dati personali per cinque anni dopo l'ultima cartella di ingresso/*uscita* del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi in termini di sicurezza, salute pubblica e migrazione irregolare, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso/*uscita* del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso/*uscita* sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe

indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza o migrazione irregolare. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di cinque anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza o migrazione irregolare ***o di salute pubblica***. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di cinque anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

Or. fr

## **Emendamento 293** **Sergei Stanishev**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 40**

#### *Testo della Commissione*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, ***migrazione irregolare*** e salute pubblica, occorre conservare i dati personali per cinque anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi in termini di sicurezza, salute pubblica ***e migrazione irregolare***, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri

#### *Emendamento*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza e salute pubblica, occorre conservare i dati personali per cinque anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi in termini di sicurezza ***e di*** salute pubblica, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening

positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza o **migrazione irregolare**. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di cinque anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di cinque anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

Or. en

#### *Motivazione*

*In linea con gli emendamenti precedenti, al fine di eliminare la prevenzione della migrazione irregolare come uno degli obiettivi principali del presente regolamento.*

**Emendamento 294**  
**Artis Pabriks**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 40**

*Testo della Commissione*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, migrazione *irregolare* e salute pubblica, occorre conservare i dati personali per cinque anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi in termini di sicurezza, salute pubblica e migrazione *irregolare*, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di

*Emendamento*

(40) I dati personali registrati nell'ETIAS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai suoi scopi. Affinché l'ETIAS funzioni è necessario conservare i dati relativi ai richiedenti durante il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Per valutare i rischi che il richiedente rappresenta in termini di sicurezza, migrazione *illegale* e salute pubblica, occorre conservare i dati personali per cinque anni dopo l'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES. L'ETIAS dovrebbe effettivamente basarsi su un'accurata valutazione preliminare dei rischi in termini di sicurezza, salute pubblica e migrazione *illegale*, segnatamente applicando le regole di screening. Per costituire una base affidabile per la valutazione manuale dei rischi effettuata dagli Stati membri e per ridurre al minimo l'eventualità di riscontri positivi non corrispondenti a rischi reali ("falsi positivi"), è opportuno che i riscontri positivi risultanti da regole di screening basate su statistiche generate dai dati ETIAS siano rappresentativi di una popolazione abbastanza estesa. Ciò non si può ottenere sulla sola base dei dati delle autorizzazioni ai viaggi nel loro periodo di validità. Il periodo di conservazione dovrebbe iniziare dall'ultima cartella di ingresso del richiedente conservata nell'EES, che corrisponde all'ultimo uso effettivo dell'autorizzazione ai viaggi. Un periodo di conservazione di cinque anni corrisponde al periodo di conservazione di una cartella EES recante un'autorizzazione di ingresso concessa sulla base di



un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza o migrazione *irregolare*. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di cinque anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

un'autorizzazione ai viaggi ETIAS o un respingimento. Tale sincronizzazione dei periodi di conservazione permette di conservare sia la cartella di ingresso sia la relativa autorizzazione ai viaggi per lo stesso periodo di tempo e costituisce un elemento aggiuntivo a garanzia della futura interoperabilità tra l'ETIAS e l'EES. Tale sincronizzazione è necessaria per consentire alle autorità competenti di svolgere l'analisi dei rischi richiesta dal codice frontiere Schengen. La decisione di rifiutare, revocare o annullare un'autorizzazione ai viaggi potrebbe indicare che il richiedente rappresenta un rischio maggiore in termini di sicurezza o migrazione *illegale*. In presenza di una siffatta decisione, è opportuno che il periodo di cinque anni di conservazione dei dati pertinenti inizi dalla data di adozione della decisione, affinché l'ETIAS possa tenere debitamente conto della maggiore possibilità di rischio rappresentata dal richiedente in questione. Scaduto tale periodo, i dati personali dovrebbero essere cancellati.

Or. en

**Emendamento 295**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(41 bis)** *L'eu-LISA deve basare la progettazione, la creazione e lo sviluppo dell'architettura fisica del sistema, compresa l'infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale, le interfacce uniformi, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS e l'infrastruttura*

*di comunicazione sui principi della "limitazione delle finalità" e del "rispetto della vita privata e della tutela dei dati fin dalla progettazione". Deve, inoltre, accertarsi che l'utilizzo dell'ETIAS sia conforme alle disposizioni relative alla tutela dei dati da parte di tutti gli utenti.*

Or. fr

**Emendamento 296**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 42**

*Testo della Commissione*

(42) Alle attività di eu-LISA e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

*Emendamento*

(42) Alle attività di eu-LISA, **di Europol** e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Or. en

**Emendamento 297**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 43**

*Testo della Commissione*

(43) Al trattamento dei dati personali a cura degli Stati membri ***in applicazione del presente regolamento*** si applica [il regolamento (UE) 2016/679]<sup>31</sup>, ***tranne se detto trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.***

---

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

*Emendamento*

(43) Al trattamento dei dati personali ***effettuato dalle*** autorità degli Stati membri ***e rientrante nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2016/680*** si applica [il regolamento (UE) 2016/679]<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Or. fr

**Emendamento 298**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 43**

*Testo della Commissione*

(43) Al trattamento dei dati personali a cura degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica [il regolamento (UE) 2016/679]<sup>31</sup>, ***tranne se detto trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.***

---

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

*Emendamento*

(43) Al trattamento dei dati personali a cura degli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica [il regolamento (UE) 2016/679]<sup>31</sup>, ***tranne se detto trattamento sia effettuato dalle unità nazionali ETIAS a fini di prevenzione delle minacce alla pubblica sicurezza.***

---

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Or. en

**Emendamento 299**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 44**

*Testo della Commissione*

(44) Il trattamento dei dati personali da parte delle **autorità degli Stati membri** a fini di prevenzione, **accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi** in conformità del presente regolamento dovrebbe essere subordinato al livello di protezione dei dati personali stabilito dal loro diritto nazionale, conforme alla [direttiva (UE) 2016/680]<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

*Emendamento*

(44) Il trattamento dei dati personali da parte delle **unità nazionali ETIAS** a fini di prevenzione **delle minacce alla pubblica sicurezza** in conformità del presente regolamento dovrebbe essere subordinato al livello di protezione dei dati personali stabilito dal loro diritto nazionale, conforme alla [direttiva (UE) 2016/680]<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Or. en

**Emendamento 300**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 48**

**(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.**

**soppresso**

---

<sup>33</sup> **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.**

<sup>34</sup> **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.**

<sup>35</sup> **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto**

*delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.*

Or. fr

**Emendamento 301**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 48**

*Testo della Commissione*

(48) Per valutare **il rischio** che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, **migrazione irregolare o salute pubblica**, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), **il sistema di informazione visti (VIS)**, i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), **l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)**. Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta **adottate le proposte** di istituzione dell'EES<sup>33</sup> **e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.**

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento

*Emendamento*

(48) Per valutare **la minaccia** che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), i dati Europol **e** il sistema d'informazione Schengen (SIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta **adottata la proposta** di istituzione dell'EES<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

***34 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.***

***35 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.***

europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

Or. en

**Emendamento 302**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**

## Considerando 48

### *Testo della Commissione*

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce

### *Emendamento*

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi **europei** d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce



L'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

L'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

Or. fr

### **Emendamento 303** **Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 48**

##### *Testo della Commissione*

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, ***migrazione irregolare o salute pubblica***, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento

##### *Emendamento*

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

Or. en

## **Emendamento 304** **Artis Pabriks**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 48**

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, migrazione *irregolare* o salute pubblica, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, migrazione *illegale* o salute pubblica, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte

digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

Or. en

## **Emendamento 305** **Sergei Stanishev**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 48**

#### *Testo della Commissione*

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, **migrazione irregolare** o salute pubblica, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un

#### *Emendamento*

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza o salute pubblica, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un

sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

Or. en

#### *Motivazione*

*In linea con gli emendamenti precedenti, al fine di eliminare la prevenzione della migrazione irregolare come uno degli obiettivi principali del presente regolamento.*

#### **Emendamento 306**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 48**

*Testo della Commissione*

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza, migrazione irregolare **o salute pubblica**, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del

*Emendamento*

(48) Per valutare il rischio che un viaggiatore potrebbe rappresentare in termini di sicurezza **o** migrazione irregolare, è necessario stabilire l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS e altri sistemi d'informazione consultati dall'ETIAS come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), i dati Europol, il sistema d'informazione Schengen (SIS), l'Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale interoperabilità, tuttavia, può essere pienamente garantita solo una volta adottate le proposte di istituzione dell'EES<sup>33</sup> e dell'ECRIS<sup>34</sup> e la proposta di rifusione del regolamento Eurodac<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 194/2011, COM(2016) 194 final.

<sup>34</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del

Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

Consiglio, COM(2016) 7 final.

<sup>35</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione), COM(2016) 272 final.

Or. en

### **Emendamento 307** **Marie-Christine Vergiat**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 49**

##### *Testo della Commissione*

(49) Affinché il controllo dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere a una valutazione a intervalli regolari. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione.

##### *Emendamento*

(49) Affinché il controllo dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere a una valutazione a intervalli regolari. Gli Stati membri dovrebbero ***definire le autorità nazionali indipendenti responsabili del controllo del funzionamento dell'intero sistema ETIAS, nonché*** stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione.

Or. fr

### **Emendamento 308** **Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50 - trattino 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*- all'adozione di un elenco predefinito di risposte alle domande relative al livello e al settore d'istruzione, all'attuale occupazione e alla qualifica professionale da indicare nella domanda di autorizzazione ai viaggi;*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 309**

**Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*- all'adozione di un elenco predefinito di risposte alle domande relative al livello e al settore d'istruzione, all'attuale occupazione e alla qualifica professionale da indicare nella domanda di autorizzazione ai viaggi;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 310**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50 – trattino 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*- all'adozione di un elenco predefinito di risposte alle domande relative al livello e al settore d'istruzione, all'attuale occupazione e alla qualifica professionale da indicare nella domanda*

*soppresso*



*di autorizzazione ai viaggi;*

Or. en

**Emendamento 311**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50 - trattino 1**

*Testo della Commissione*

- all'adozione di un elenco predefinito di risposte alle domande relative al livello e al settore d'istruzione, all'attuale occupazione e alla qualifica professionale da indicare nella domanda di autorizzazione ai viaggi;

*Emendamento*

- all'adozione di un elenco predefinito di risposte alle domande relative al livello e al settore d'istruzione, all'attuale occupazione, ***alle categorie di richiedenti esenti dal pagamento dei diritti di autorizzazione ai viaggi*** e alla qualifica professionale da indicare nella domanda di autorizzazione ai viaggi;

Or. fr

**Emendamento 312**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50 – trattino 3**

*Testo della Commissione*

- ***ai metodi e processi di pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e della loro disponibilità, e alla modifica dell'importo;***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 313**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**

## Considerando 50 – trattino 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica di cui tenere conto per stabilire gli indicatori di rischio.*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 314

Angelika Mlinar

### Proposta di regolamento

#### Considerando 50 – trattino 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- *all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza, migrazione irregolare o salute pubblica di cui tenere conto per stabilire gli indicatori di rischio.*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 315

Marie-Christine Vergiat

### Proposta di regolamento

#### Considerando 50 - trattino 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza, *migrazione irregolare o salute pubblica* di cui tenere conto per stabilire gli indicatori di rischio.

- all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza di cui tenere conto per stabilire gli indicatori di rischio.

Or. fr

## Emendamento 316

Artis Pabriks

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50 – trattino 5**

*Testo della Commissione*

- all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza, migrazione **irregolare** o salute pubblica di cui tenere conto per stabilire gli indicatori di rischio.

*Emendamento*

- all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza, migrazione **illegale** o salute pubblica di cui tenere conto per stabilire gli indicatori di rischio.

Or. en

**Emendamento 317**  
**Sergei Stanishev**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50 – trattino 5**

*Testo della Commissione*

- all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza, **migrazione irregolare** o salute pubblica di cui tenere conto per stabilire gli indicatori di rischio.

*Emendamento*

- all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza o salute pubblica di cui tenere conto per stabilire gli indicatori di rischio.

Or. en

*Motivazione*

*In linea con gli emendamenti precedenti, al fine di eliminare la prevenzione della migrazione irregolare come uno degli obiettivi principali del presente regolamento.*

**Emendamento 318**  
**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 50 – trattino 5**

*Testo della Commissione*

- all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza, migrazione irregolare **o salute pubblica** di cui tenere

*Emendamento*

- all'ulteriore specificazione dei rischi in termini di sicurezza **o** migrazione irregolare di cui tenere conto per stabilire

conto per stabilire gli indicatori di rischio.

gli indicatori di rischio.

Or. en

**Emendamento 319**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 51**

*Testo della Commissione*

(51) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

*Emendamento*

(51) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, **la Commissione dovrebbe eseguire un'analisi d'impatto completa, anche sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati, affinché quest'ultima venga presa in considerazione in qualsiasi tipo di lavoro preparatorio. Inoltre**, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. **Tenuto conto delle pertinenti disposizioni, gli atti delegati dovrebbero essere soggetti alla consultazione e al parere del Garante europeo della protezione dei dati e del FRA.**

Or. fr

**Emendamento 320**  
**Maria Grapini**

**Proposta di regolamento**

PE609.321v02-00

124/168

AM\1135863IT.docx

## Considerando 52

### *Testo della Commissione*

(52) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate sulle condizioni di funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione mobile per dispositivi mobili, norme sulla protezione dei dati e sulla sicurezza applicabili al sito web pubblico e all'applicazione mobile per dispositivi mobili, e di un metodo di autenticazione esclusivamente riservato ai vettori, e per la specificazione dei dettagli delle procedure sostitutive da seguire in caso di impossibilità tecnica di accedere all'ETIAS, al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

### *Emendamento*

(52) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate sulle condizioni di funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione mobile per dispositivi mobili, norme sulla protezione **e il trattamento** dei dati e sulla sicurezza applicabili al sito web pubblico e all'applicazione mobile per dispositivi mobili, e di un metodo di autenticazione esclusivamente riservato ai vettori, e per la specificazione dei dettagli delle procedure sostitutive da seguire in caso di impossibilità tecnica di accedere all'ETIAS, al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. ro

## **Emendamento 321** **Marie-Christine Vergiat**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 54**

#### *Testo della Commissione*

(54) I costi previsti per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS e per l'istituzione dell'unità centrale ETIAS e

#### *Emendamento*

(54) I costi previsti per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS e per l'istituzione dell'unità centrale ETIAS e

delle unità nazionali ETIAS sono inferiori all'importo rimanente sul bilancio stanziato per le "frontiere intelligenti" nel regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>. ***Di conseguenza è opportuno che il presente regolamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, riassegni l'importo attualmente destinato allo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne.***

---

<sup>37</sup> Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

delle unità nazionali ETIAS sono inferiori all'importo rimanente sul bilancio stanziato per le "frontiere intelligenti" nel regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Or. fr

## **Emendamento 322**

### **Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 54**

##### *Testo della Commissione*

(54) I costi previsti per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS e per l'istituzione dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS sono inferiori all'importo rimanente sul bilancio stanziato per le "frontiere intelligenti" nel regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>. Di conseguenza è opportuno che il presente regolamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, riassegni l'importo attualmente destinato allo sviluppo di

##### *Emendamento*

(54) I costi previsti per lo sviluppo del sistema d'informazione ETIAS e per l'istituzione dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS sono inferiori all'importo rimanente sul bilancio stanziato per le "frontiere intelligenti" nel regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>. Di conseguenza è opportuno che il presente regolamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014, riassegni l'importo attualmente destinato allo sviluppo di

sistemi informatici a sostegno della gestione *dei flussi migratori attraverso le* frontiere esterne.

sistemi informatici a sostegno della gestione *delle* frontiere esterne.

---

<sup>37</sup> Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

---

<sup>37</sup> Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Or. en

**Emendamento 323**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 55**

*Testo della Commissione*

*(55) Le entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere destinate a coprire i costi ricorrenti di funzionamento e manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS. Dato il carattere specifico del sistema, è opportuno considerare tali entrate come entrate con destinazione specifica esterna.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 324**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 55**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(55) Le entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere destinate a coprire i costi ricorrenti di funzionamento e manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS. Dato il carattere specifico del sistema, è opportuno considerare tali entrate come entrate con destinazione specifica esterna.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 325**  
**Jeroen Lenaers**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 55**

*Testo della Commissione*

(55) Le entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere destinate a coprire i costi ricorrenti di funzionamento e manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS. Dato il carattere specifico del sistema, è opportuno considerare tali entrate come entrate con destinazione specifica esterna.

*Emendamento*

(55) Le entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere destinate a coprire i costi ricorrenti di funzionamento e manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS. Dato il carattere specifico del sistema, è opportuno considerare tali entrate come entrate con destinazione specifica esterna. ***Quando le entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi superano i costi del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, il presente regolamento dovrebbe riassegnare l'importo a un fondo per la protezione delle infrastrutture critiche. Il fondo dovrebbe essere utilizzato per migliorare la protezione delle infrastrutture identificate o designate come infrastrutture critiche europee ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne***



*la protezione.*

Or. en

**Emendamento 326**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 55**

*Testo della Commissione*

(55) *Le entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere destinate a coprire i costi ricorrenti di funzionamento e manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS.* Dato il carattere specifico del sistema, è opportuno considerare tali entrate come entrate con destinazione specifica esterna.

*Emendamento*

(55) *I costi ricorrenti di funzionamento e manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS dovrebbero essere coperti dalle entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi. Le eventuali entrate rimanenti una volta coperti tali costi dovrebbero essere destinate a coprire le spese sostenute per i programmi e le azioni del capitolo 18 02 (sicurezza interna) del bilancio dell'Unione o, a partire dal 2021, per i successivi programmi o azioni.* Dato il carattere specifico del sistema, è opportuno considerare tali entrate come entrate con destinazione specifica esterna.

Or. fr

*Motivazione*

*È opportuno specificare che la priorità è la copertura dei costi del sistema ETIAS, ma anche che eventuali introiti in eccesso possono essere utilizzati per coprire le spese sostenute per i programmi e le azioni del capitolo 18 02 (sicurezza interna) del bilancio dell'Unione.*

**Emendamento 327**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 55**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(55) Le entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere destinate a coprire i costi ricorrenti di funzionamento e manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS. Dato il carattere specifico del sistema, è opportuno considerare tali entrate come entrate con destinazione specifica *esterna*.

(55) Le entrate generate dal pagamento dei diritti per l'autorizzazione ai viaggi dovrebbero essere destinate a coprire i costi ricorrenti di funzionamento e manutenzione del sistema di informazione ETIAS, dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS. Dato il carattere specifico del sistema, è opportuno considerare tali entrate come entrate con destinazione specifica *interna*.

Or. fr

**Emendamento 328**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 1*

*soppresso*

*Oggetto*

***1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.***

***2. Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali le autorità di contrasto degli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) possono accedere ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi di loro***

*competenza.*

Or. fr

**Emendamento 329**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto") ***o in caso di transito aeroportuale***, che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

Or. fr

**Emendamento 330**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio

degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di *migrazione irregolare*, sicurezza o *salute pubblica*. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di sicurezza. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

Or. fr

### **Emendamento 331**

**Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di *migrazione irregolare*, sicurezza o *salute pubblica*. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

###### *Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di sicurezza. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

Or. en

### **Emendamento 332**

**Jan Philipp Albrecht**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i

###### *Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i

cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di **stabilire** se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta **un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica**. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di **valutare** se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta **una minaccia per la** sicurezza. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

Or. en

#### *Motivazione*

*Per costituire una minaccia, i fatti devono essere molto più evidenti rispetto a un rischio, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del codice frontiere Schengen.*

### **Emendamento 333**

**Artis Pabriks**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione **irregolare**, sicurezza o salute pubblica. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

##### *Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione **illegale**, sicurezza o salute pubblica. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

Or. en

### **Emendamento 334**

**Sergei Stanishev**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di **migrazione irregolare**, sicurezza o salute pubblica. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di sicurezza o salute pubblica. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

Or. en

*Motivazione*

*In linea con gli emendamenti precedenti, al fine di eliminare la prevenzione della migrazione irregolare come uno degli obiettivi principali del presente regolamento.*

**Emendamento 335**

**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare,

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ("obbligo di visto"), che permette di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare **o**

sicurezza *o salute pubblica*. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

sicurezza. A questo scopo sono introdotte un'autorizzazione ai viaggi e le condizioni e procedure per il suo rilascio o rifiuto.

Or. en

*Motivazione*

*Conformemente alla motivazione dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a).*

**Emendamento 336**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali le autorità di contrasto degli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) possono accedere ai dati conservati nel sistema centrale ETIAS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi di loro competenza.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Le autorità di contrasto non dovrebbero avere accesso predefinito ai dati di viaggiatori assolutamente insospettabili e in buona fede.*

**Emendamento 337**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di cittadini di paesi

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di cittadini di paesi

terzi *esenti dall'obbligo di visto*:

terzi:

Or. fr

**Emendamento 338**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) i cittadini di paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001<sup>48</sup> del Consiglio che sono esenti dall'obbligo del visto *per transito aeroportuale o* per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

---

<sup>48</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

*Emendamento*

(a) i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001<sup>48</sup> del Consiglio che sono esenti dall'obbligo di visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

---

<sup>48</sup> GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

Or. fr

**Emendamento 339**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) i cittadini di paesi terzi che non devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone degli aeroporti che si trovano nel territorio di uno o più Stati membri;*

Or. fr

**Emendamento 340**



Marie-Christine Vergiat

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*(b) i rifugiati e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, che sono esenti dall'obbligo di visto in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento;*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 341**

Helga Stevens

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) i rifugiati e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, che sono esenti dall'obbligo di visto in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento;

*Emendamento*

(b) i rifugiati e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, che sono esenti dall'obbligo di visto in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, ***per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri;***

Or. nl

**Emendamento 342**

Marie-Christine Vergiat

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) i cittadini di paesi terzi che soddisfano le seguenti condizioni:**

**soppresso**

**i) sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione, e**

**ii) non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.**

Or. fr

**Emendamento 343**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) i cittadini di paesi terzi che soddisfano le seguenti condizioni:**

**(c) i cittadini di paesi terzi che *sono esenti dall'obbligo di visto e che* soddisfano le seguenti condizioni:**

Or. fr

**Emendamento 344**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ii) non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE.**

**ii) non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE *o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.***

**Emendamento 345**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE, ***che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva;***

*Emendamento*

(b) I diritti di cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'UE sono regolamentati nella direttiva 2004/38/CE;

**Emendamento 346**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE;

*Emendamento*

(c) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE) ***o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;***

**Emendamento 347**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione **e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE**;

*Emendamento*

(c) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione;

Or. fr

**Emendamento 348**

**Brice Hortefeux**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) ai titolari di visto per soggiorno di lunga durata;

*Emendamento*

(e) ai titolari di visto **nazionale** per soggiorno di lunga durata;

Or. fr

**Emendamento 349**

**Sergei Stanishev, Tonino Picula**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano;

*Emendamento*

(f) ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano, **nonché ai cittadini di paesi candidati o potenziali candidati all'adesione all'Unione europea esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne**;

Or. en

## Motivazione

*The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.*

### Emendamento 350

Jeroen Lenaers

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

###### *Testo della Commissione*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri **comporti un rischio** in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

###### *Emendamento*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri **sia contraria all'approccio necessario per affrontare i rischi** in termini di migrazione irregolare sicurezza o salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

Or. en

### Emendamento 351

Marie-Christine Vergiat

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

###### *Testo della Commissione*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente

###### *Emendamento*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente

regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti un rischio in termini di *migrazione irregolare*, sicurezza o *salute pubblica*, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti un rischio in termini di sicurezza, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

Or. fr

## **Emendamento 352**

**Artis Pabriks**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti un rischio in termini di migrazione *irregolare*, sicurezza o salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

##### *Emendamento*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti un rischio in termini di migrazione *illegale*, sicurezza o salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

Or. en

## **Emendamento 353**

**Brice Hortefeux**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

*Emendamento*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti **o comporterà** un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

Or. fr

**Emendamento 354**

**Sergei Stanishev**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti un rischio in termini di **migrazione irregolare**, sicurezza o salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

*Emendamento*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti un rischio in termini di sicurezza o salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

Or. en

*Motivazione*

*In linea con gli emendamenti precedenti, al fine di eliminare la prevenzione della migrazione irregolare come uno degli obiettivi principali del presente regolamento.*

**Emendamento 355**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono **indicazioni concrete né fondati motivi** per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti **un rischio in termini di migrazione irregolare**, sicurezza o salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

*Emendamento*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono **fondati motivi basati su indicazioni concrete** per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti **una minaccia per la** sicurezza o **la** salute pubblica, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

Or. en

*Motivazione*

*I "fondati motivi" non basati su indicazioni concrete sono mere supposizioni.*

**Emendamento 356**  
**Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza **o salute pubblica**, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il

*Emendamento*

(d) "autorizzazione ai viaggi": una decisione adottata in virtù del presente regolamento che attesta che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri comporti un rischio in termini di migrazione irregolare **o di** sicurezza, e che costituisce per i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2 un requisito per il



soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

soddisfacimento delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

Or. en

**Emendamento 357**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(e) "minaccia per la salute pubblica":  
la minaccia per la salute pubblica quale  
definita all'articolo 2, punto 21, del  
regolamento (UE) 2016/399;**

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 358**  
**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel,  
Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(e) "minaccia per la salute pubblica":  
la minaccia per la salute pubblica quale  
definita all'articolo 2, punto 21, del  
regolamento (UE) 2016/399;**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 359**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(e) "minaccia per la salute pubblica":  
la minaccia per la salute pubblica quale  
definita all'articolo 2, punto 21, del  
regolamento (UE) 2016/399;** **soppresso**

Or. en

**Emendamento 360  
Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(e bis) "minaccia per la sicurezza": un  
pericolo chiaro e presente, basato su  
elementi concreti, che il cittadino di paese  
un terzo commetterà un reato grave o un  
reato di terrorismo durante il suo  
soggiorno nell'Unione;**

Or. en

*Motivazione*

*L'uso della parola "minaccia" è conforme alla formulazione sulla salute contenuta nel codice frontiere Schengen. Precisare che la minaccia deve essere reale, non un vago rischio statistico basato su supposizioni algoritmiche poco chiare, in linea con la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data, P8\_TA(2017)0076.*

**Emendamento 361  
Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(f bis) "vettore": ogni persona fisica o  
giuridica che trasporta persone a titolo  
professionale per via aerea, marittima o  
terrestre;**

*Motivazione*

*Definizione dell'articolo 1 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.*

**Emendamento 362**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 - paragrafo 1 - lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(h bis) "vettore": ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;***

Or. en

*Motivazione*

*Per ragioni di chiarezza giuridica e di trasparenza si dovrebbe stabilire con precisione quali vettori sono tenuti a rispettare i requisiti del presente regolamento. Essi dovrebbero applicarsi soltanto ai vettori aerei. I vettori che effettuano trasporti terrestri con treno o autobus o marittimi per mezzo di traghetti dovrebbero essere esclusi, considerato il pesante onere che in caso contrario graverebbe su tali vettori, i quali spesso propongono soltanto viaggi occasionali nel territorio degli Stati membri.*

**Emendamento 363**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – comma 1 – lettera i bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(i bis) "persona segnalata ai fini della non ammissione": qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e 26 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;***

Or. fr

## Motivazione

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

### Emendamento 364 Marie-Christine Vergiat

#### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

##### *Testo della Commissione*

(k) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con i dati personali conservati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in un sistema d'informazione interrogato dal sistema centrale ETIAS, **o con l'elenco di controllo ETIAS, o con gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;**

##### *Emendamento*

(k) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con i dati personali conservati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in un sistema d'informazione interrogato dal sistema centrale ETIAS;

Or. fr

### Emendamento 365 Gérard Deprez, Louis Michel

#### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

##### *Testo della Commissione*

(k) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con i dati personali conservati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in un sistema d'informazione interrogato dal sistema centrale ETIAS, o con l'elenco di controllo ETIAS, o con gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;

##### *Emendamento*

(k) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con i dati personali conservati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente **nel sistema centrale ETIAS, in una banca dati o** in un sistema d'informazione interrogato dal sistema centrale ETIAS, o con l'elenco di controllo ETIAS **di cui all'articolo 29**, o con gli specifici indicatori

di rischio di cui all'articolo 28;

Or. fr

**Emendamento 366**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k**

*Testo della Commissione*

(k) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con i dati personali conservati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in un sistema d'informazione interrogato dal sistema centrale ETIAS, ***o con l'elenco di controllo ETIAS, o con gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;***

*Emendamento*

(k) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con i dati personali conservati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in un sistema d'informazione interrogato dal sistema centrale ETIAS;

Or. en

**Emendamento 367**  
**Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k**

*Testo della Commissione*

(k) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con i dati personali conservati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in un sistema d'informazione interrogato dal sistema centrale ETIAS, ***o con l'elenco di controllo ETIAS, o con gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;***

*Emendamento*

(k) "riscontro positivo": la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con i dati personali conservati in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente in un sistema d'informazione interrogato dal sistema centrale ETIAS, ***o con l'elenco di controllo ETIAS;***

Or. en

**Emendamento 368**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l**

*Testo della Commissione*

(l) "reati di terrorismo": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui **agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI**;

*Emendamento*

(l) "reati di terrorismo": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui **alla direttiva (UE) 2017/541**;

Or. fr

**Emendamento 369**  
**Helga Stevens**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l**

*Testo della Commissione*

(l) "reati di terrorismo": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della **decisione quadro 2002/475/GAI**;

*Emendamento*

(l) "reati di terrorismo": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 della **direttiva (UE) 2017/541**;

Or. nl

**Emendamento 370**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – m**

*Testo della Commissione*

(m) "reati gravi": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di

*Emendamento*

(m) "reati gravi": i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di

sicurezza privativa della libertà personale  
per un periodo massimo di almeno *tre* anni;

sicurezza privativa della libertà personale  
per un periodo massimo di almeno *cinque*  
anni;

Or. fr

**Emendamento 371**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n**

*Testo della Commissione*

(n) "dati Europol": i dati personali  
forniti a Europol per la finalità di cui  
all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del  
regolamento (UE) 2016/794.

*Emendamento*

(n) "dati Europol": i dati personali  
forniti a Europol per la finalità di cui  
all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), **punto**  
**i)**, del regolamento (UE) 2016/794.

Or. en

*Motivazione*

*Solo le persone sospettate di aver commesso un reato o che sono state condannate per tale reato dovrebbero essere oggetto di controllo incrociato.*

**Emendamento 372**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – n**

*Testo della Commissione*

(n) "dati Europol": i dati personali  
**forniti a** Europol per la finalità di cui  
all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del  
regolamento (UE) 2016/794.

*Emendamento*

(n) "dati Europol": i dati personali **a**  
**disposizione di** Europol per la finalità di  
cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a),  
del regolamento (UE) 2016/794.

Or. fr

*Motivazione*

*Europol dispone sia di dati ricevuti che di dati ricavati dagli stessi archivi di analisi (Focal point).*

**Emendamento 373**  
**Helga Stevens**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(n bis) "migrazione irregolare": il rischio che persone apolidi facciano richiesta di asilo in uno Stato membro, mentre il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio può essere qualificato come sicuro ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 38 della direttiva sulle procedure di asilo 2013/32/UE.***

Or. nl

**Emendamento 374**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Nella misura in cui i dati personali sono trattati ***dall'Agenzia europea di guardia di frontiera e costiera*** e da eu-LISA, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Nella misura in cui i dati personali sono trattati da eu-LISA, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. fr

**Emendamento 375**  
**Brice Hortefeux, Rachida Dati**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 4**



*Testo della Commissione*

4. Nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle autorità degli Stati membri a fini di **contrasto**, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della [direttiva (UE) 2016/680].

*Emendamento*

4. Nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle autorità degli Stati membri a fini di **prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi**, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della [direttiva (UE) 2016/680].

Or. fr

**Emendamento 376**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita **dei rischi** per la sicurezza **posti** dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano **indicazioni concrete o fondati motivi** per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri comporta **un rischio** per la sicurezza;

*Emendamento*

(a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita **delle minacce** per la sicurezza **poste** dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano **fondati motivi basati su indicazioni concrete** per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri comporta **una minaccia** per la sicurezza;

Or. en

*Motivazione*

*I "fondati motivi" non basati su indicazioni concrete sono mere supposizioni.*

**Emendamento 377**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) contribuisce a un elevato livello di

*Emendamento*

(a) contribuisce a un elevato livello di

sicurezza permettendo una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano **indicazioni concrete o fondati motivi** per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza;

sicurezza permettendo una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza **che potrebbero essere** posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano **prove** per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza;

Or. fr

**Emendamento 378**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

**(b) contribuisce a prevenire la migrazione irregolare svolgendo una valutazione dei rischi di migrazione irregolare posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 379**  
**Sergei Stanishev**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

**(b) contribuisce a prevenire la migrazione irregolare svolgendo una valutazione dei rischi di migrazione irregolare posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## Motivazione

*According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. Additionally, such provisions and wording would leave the possibility for Member States to subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at time of refusal.*

### **Emendamento 380**

**Angelika Mlinar**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) contribuisce a prevenire la migrazione irregolare svolgendo una valutazione dei rischi di migrazione irregolare posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni;*

*soppresso*

Or. en

### **Emendamento 381**

**Jan Philipp Albrecht**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) contribuisce a prevenire la migrazione irregolare svolgendo una valutazione dei rischi di migrazione irregolare posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni;*

*soppresso*

Or. en

### **Emendamento 382**

**Artis Pabriks**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) contribuisce a prevenire la migrazione **irregolare** svolgendo una valutazione dei rischi di migrazione **irregolare** posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni;

*Emendamento*

(b) contribuisce a prevenire la migrazione **illegale** svolgendo una valutazione dei rischi di migrazione **illegale** posti dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni;

Or. en

**Emendamento 383**

**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) **contribuisce a proteggere la salute pubblica valutando se il richiedente rappresenta una minaccia per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), prima del suo arrivo ai valichi di frontiera esterni;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 384**

**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) **contribuisce a proteggere la salute pubblica valutando se il richiedente rappresenta una minaccia per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), prima del suo arrivo ai**

*Emendamento*

**soppresso**

*valichi di frontiera esterni;*

Or. en

*Motivazione*

*Le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 si applicano alle frontiere esterne: i controlli alle frontiere hanno già lo scopo di verificare la scarsa probabilità che il cittadino del paese terzo interessato, il mezzo di trasporto utilizzato o i beni trasportati, possano creare un rischio per la salute pubblica.*

**Emendamento 385**

**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) contribuisce a proteggere la salute pubblica valutando se il richiedente rappresenta una minaccia per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), prima del suo arrivo ai valichi di frontiera esterni;*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 386**

**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) sostiene gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e ai fini di un controllo discreto o di un controllo **specifico**;*

*(e) sostiene gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di **cittadini di paesi terzi oggetto di un divieto di ingresso, di** persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e ai fini di un controllo discreto, **di un controllo***

*specifico* o di un controllo *di indagine*;

Or. fr

**Emendamento 387**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. *[Il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione dell'ETIAS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i rispettivi componenti hardware e software del sistema centrale dell'EES, le interfacce uniformi dell'EES, il servizio web dell'EES, il portale per i vettori dell'EES e l'infrastruttura di comunicazione dell'EES.]*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 388**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. [Il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione dell'ETIAS **condividono e** riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i rispettivi componenti **hardware e** software del sistema centrale dell'EES, le interfacce uniformi dell'EES, il servizio web dell'EES, il portale per i vettori dell'EES e

3. [Il sistema centrale, le interfacce uniformi nazionali, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione dell'ETIAS riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i rispettivi componenti software del sistema centrale dell'EES, le interfacce uniformi dell'EES, il servizio web dell'EES, il portale per i vettori dell'EES e l'infrastruttura di comunicazione dell'EES.]

*Motivazione*

*Il riutilizzo del software è ammissibile, tuttavia l'ETIAS dovrebbe essere eseguito su sistemi hardware dedicati.*

**Emendamento 389**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Qualsiasi scambio e riutilizzo dei dati deve essere rigorosamente determinato e deve essere oggetto di un quadro ad hoc specifico.***

Or. fr

**Emendamento 390**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. È istituita un'unità centrale ETIAS nell'ambito dell'Agenzia europea ***della guardia di frontiera e costiera.***

1. È istituita un'unità centrale ETIAS nell'ambito dell'Agenzia europea ***per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).***

Or. fr

**Emendamento 391**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) verifica le domande di autorizzazione ai viaggi *respinte* dal processo automatizzato per appurare se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo in uno dei sistemi d'informazione o in una delle banche dati consultati o negli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;

*Emendamento*

(b) verifica le domande di autorizzazione ai viaggi ***per le quali sono emersi uno o più riscontri positivi*** dal processo automatizzato per appurare se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo ***nel sistema centrale ETIAS***, in uno dei sistemi d'informazione o in una delle banche dati consultati o negli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 ***o nell'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 29***;

Or. fr

**Emendamento 392**  
**Helga Stevens**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) verifica le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per appurare se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo in uno dei sistemi d'informazione o in una delle banche dati consultati o negli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;

*Emendamento*

(b) verifica le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per appurare se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo in uno dei sistemi d'informazione o in una delle banche dati consultati o negli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28, ***se necessario avviando la procedura manuale ex articolo 22***;

Or. nl

**Emendamento 393**  
**Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**



## Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

### *Testo della Commissione*

(b) verifica le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per appurare se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo in uno dei sistemi d'informazione o in una delle banche dati consultati ***o negli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;***

### *Emendamento*

(b) verifica le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per appurare se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo in uno dei sistemi d'informazione o in una delle banche dati consultati;

Or. en

## **Emendamento 394**

**Jan Philipp Albrecht**

### **Proposta di regolamento**

## **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b**

### *Testo della Commissione*

(b) verifica le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per appurare se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo in uno dei sistemi d'informazione o in una delle banche dati consultati ***o negli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28;***

### *Emendamento*

(b) verifica le domande di autorizzazione ai viaggi respinte dal processo automatizzato per appurare se i dati personali del richiedente corrispondano ai dati personali della persona per cui è emerso un riscontro positivo in uno dei sistemi d'informazione o in una delle banche dati consultati;

Or. en

### *Motivazione*

*L'articolo 28 va soppresso.*

## **Emendamento 395**

**Angelika Mlinar**

### **Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) definisce, collauda, attua, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS;**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 396**

**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) definisce, collauda, attua, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS;**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*L'articolo 28 va soppresso.*

**Emendamento 397**

**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(c) definisce, collauda, attua, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS;**

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 398**  
**Gérard Deprez, Louis Michel**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) definisce, collauda, attua, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS;

*Emendamento*

(c) definisce **sulla base dei rischi definiti dalla Commissione**, collauda, attua, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS;

Or. fr

*Motivazione*

*Gli indicatori di rischio devono essere infatti definiti dall'unità centrale ETIAS sulla base dei rischi stabiliti dalla Commissione mediante atto delegato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.*

**Emendamento 399**  
**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) definisce, collauda, attua, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS;

*Emendamento*

(c) definisce, collauda, attua, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS **e del comitato etico ETIAS**;

Or. en

*Motivazione*

*La definizione, il collaudo, l'attuazione, la valutazione e la revisione degli indicatori di rischio necessitano che il comitato etico ETIAS (di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) sia consultato, al fine di evitare che gli indicatori di rischio abbiano un impatto sui diritti fondamentali e sulla vita privata.*

## Emendamento 400

Kinga Gál

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) definisce, ***collauda, attua***, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS;

##### *Emendamento*

(c) definisce, valuta e rivede gli specifici indicatori di rischio di cui all'articolo 28 previa consultazione della commissione di screening ETIAS;

Or. en

##### *Motivazione*

*The Screening board shall mainly focus on business related aspects of the screening rules resulting from the actual implementation of the specific risk indicators while eu-LISA is entrusted with the technical management of the system. The translation and implementation of the risk indicators into specific technical means for the ETIAS shall be adequately controlled, tested, implemented and monitored as to efficiently support the proper implementation of the risk indicators while ensuring the proper operations of the systems (controlling the potential technical side effects thereof). This requires specific and appropriate technical means and competences that, according to Article 64, eu-LISA is entrusted with.*

## Emendamento 401

Jan Philipp Albrecht

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) ***svolge audit regolari del trattamento delle domande e dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 28, con particolare riguardo all'impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

Or. en

##### *Motivazione*

*Cfr. nuovo paragrafo 3.*

**Emendamento 402**

**Sylvie Guillaume, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Péter Niedermüller**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d) svolge audit regolari del trattamento delle domande e dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 28, con particolare riguardo all'impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) e ai compiti del comitato etico ETIAS.*

**Emendamento 403**

**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(d) svolge audit regolari del trattamento delle domande e dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 28, con particolare riguardo all'impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.**

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 404**

**Angelika Mlinar**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) svolge audit regolari del trattamento delle domande *e dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 28*, con particolare riguardo all'impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

*Emendamento*

(d) svolge audit regolari del trattamento delle domande, con particolare riguardo all'impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

Or. en

**Emendamento 405**  
**Marie-Christine Vergiat**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. L'agenzia eu-LISA è incaricata di:**

**(a) valutare i rischi in materia di profilazione;**

**(b) predisporre audit regolari e indipendenti del trattamento delle domande e dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 28, ivi compresa la regolare valutazione del loro impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali da parte delle autorità sia europee che internazionali, indipendenti e competenti, incluse dal Garante europeo per la protezione dei dati e dal FRA.**

Or. fr

**Emendamento 406**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

**2 bis. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è incaricato di svolgere audit regolari del trattamento delle domande, ivi compresa una valutazione regolare dell'impatto sui diritti fondamentali, segnatamente con riguardo alla non discriminazione. Il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è incaricato di svolgere audit regolari del trattamento delle domande, ivi compresa una valutazione regolare dell'impatto sulla vita privata e sulla protezione dei dati personali.**

Or. en

*Motivazione*

*Sulla base della raccomandazione del FRA.*

**Emendamento 407**  
**Jan Philipp Albrecht**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

**2 ter. L'unità centrale ETIAS pubblica una relazione annuale di attività. La relazione contiene:**

**(a) statistiche relative a:**

**i) numero di autorizzazioni ai viaggi emesse automaticamente dal sistema centrale ETIAS;**

**ii) numero di domande verificate dall'unità centrale;**

**iii) numero di domande trattate manualmente per Stato membro e numero di domande rifiutate per paese, tipo di**

*viaggiatore e motivo del rifiuto;*

*iv) portata del rispetto dei termini di cui all'articolo 20, paragrafo 6, e agli articoli 23, 26 e 27, incluse le statistiche relative ai motivi del mancato rispetto;*

*v) numero di domande presentate ai valichi di frontiera e quante di queste sono state approvate o rifiutate; nonché*

*(b) informazioni generali sulle attività dell'unità centrale ETIAS.*

*La relazione annuale di attività è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo.*

Or. en